

Anno 13 – Numero 1

7 gennaio 2015

NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRETTA DA ORESTE CAGNASSO E MAURIZIO IRRERA

COORDINATA DA GILBERTO GELOSA

- LE BANCHE FALLIVANO ANCHE A ROMA: IL *CRACK* DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO
- LEVERAGED BUYOUT
- CRITERI STATUTARI DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

ItaliaOggi



DIREZIONE SCIENTIFICA
Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Gilberto Gelosa

La *Rivista* è pubblicata con il supporto degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di:
Bergamo, Biella, Busto Arsizio, Casale Monferrato, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Verbania



NDS collabora con:



INDICE

	<i>Pag.</i>
STUDI E OPINIONI	
<i>Regolare l'economia: il difficile equilibrio fra diritto e mercato dall'antica Roma alle odierne piazze finanziarie</i> <i>Introduzione</i> di Maurizio Irrera	8
<i>Le banche fallivano anche a Roma: il crack di Callisto all'epoca di Commodo</i> di Maria Antonietta Ligios	11
<i>Il leveraged buyout nell'ordinamento giuridico italiano. Modalità operative e rapporti con la disciplina sui gruppi di imprese</i> di Pietro Borsano	53
COMMENTI A SENTENZE	
<i>I criteri statutari di liquidazione delle azioni e il principio del c.d. "going concern"- (Cass. civ., 15 luglio 2014, n. 16168)</i> di Elena Fregonara	118
SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE	123
SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO	131

LE BANCHE FALLIVANO ANCHE A ROMA: IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Il saggio analizza un passaggio tratto da Ippolito (ref. 9.12.1-9) riguardante l'insolvenza di una banca posseduta dal liberto Carpofo, un membro della comunità cristiana. La banca fu gestita da Callisto uno schiavo di Carpofo. La vicenda viene analizzata giuridicamente sulla base degli orientamenti giurisprudenziali in materia di fallimento.

di MARIA ANTONIETTA LIGIOS

1. Premessa

La presenza a Roma di attività che oggi potremmo definire 'finanziarie', è attestata fin da epoca assai risalente. Per esempio, Livio menziona l'esistenza di *tabernae argentariae* nel foro già intorno al 310 a. C.¹. Per un periodo più recente, a ridosso delle guerre puniche, abbiamo le ben note testimonianze di Plauto².

In particolare, la crescente egemonia romana nel bacino del Mediterraneo, che ha inizio con la vittoria nella I guerra punica, comporta una incisiva trasformazione dell'economia e, di conseguenza, il credito assume il ruolo di fattore trainante delle

¹ 9.40.16; si vedano ancora 26.11.7 (211 a. C.); 26.27.2 (210 a. C.); 40.51.5 (179 a. C.).

² Si vedano, per esempio, *Asin.* 436-440; *Aulul.* 525-530; *Capt.* 192-193; *Cas.* 25-28; *Curc.* 71-79; 340-349; 419-436; 480; 506-511; 535-550; 617-618; 679-682; 721-722; *Epid.* 141-143; *Pers.* 433-444; *Trin.* 425-427a; 964-966; *Truc.* 66-73. Ma si vedano anche *Ter. Phorm.* 921-922 e *Polyb.* 31.27.1-8; su questi passi, e più in generale sulle fonti letterarie attestanti il fenomeno, si fa rinvio ad A. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione terminologia prosopografia*, Bari 1986, 19 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J. C. - III^e siècle ap. J. C.)*, Rome 1987, 61 ss.; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, Madrid 1988, III, 1537 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.)*, Napoli 1991, 34 ss.; 67 ss.; P. SCHEIBELREITER, *Das depositum in Plautus' Bacchides: Zu einer frühen Quelle für die offene Verwahrung*, in *ZSS.*, 129 (2012), 206 ss.; 226 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

sempre più numerose attività commerciali che si sviluppano, si consolidano e si affermano a partire da questo periodo³.

La complessità e il rilievo del fenomeno creditizio nell'economia romana⁴ sono riflesse nella stessa varietà di termini che designano sia il 'banchiere' in senso lato sia il

³ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a. C. - II sec. d. C.)*, Milano 1984, 32 s., elenca le diverse attività imprenditoriali che si affermano a partire da questo periodo: a) la produzione agricola, che si trasforma, diventando da estensiva intensiva, grazie all'apporto massiccio di manodopera servile, alla progressiva conquista di terre coltivabili, all'introduzione di tecniche di coltivazione maggiormente produttive; b) le attività commerciali tra la penisola italiana e gli altri paesi del bacino del Mediterraneo; c) i trasporti, soprattutto sulle vie d'acqua, sia marittime sia fluviali; d) le attività creditizie; e) le attività produttive e artigianali. Sul punto si vedano anche F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1984, I, 4 ss.; 324 ss.; ID., *L'impresa in Roma antica. Problemi e discussioni*, in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano 1989, poi in *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Ospedaletto (PI) 1989 e, infine, in *Atti del seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano, 7-9 aprile 1987*, (da cui si cita), Milano 1990, II, 21 ss.; L. LABRUNA, *Il diritto mercantile dei Romani e l'espansionismo*, in *Le strade del potere. Maiestas populi romani Imperium Coercitio Potestas*, (cur. A. CORBINO), Catania 1994, 118 s.; P. CERAMI, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'exercitio negotiationis*, in *SSE.*, 119 (2007), 244 ss.; ID., *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010, 13 s.; 27 ss. Più in generale, sull'economia romana, tra i contributi più recenti, si vedano: *Quantifying the Roman Economy: Methods and Problems*, (cur. A. K. BOWMAN, A. I. WILSON), Oxford 2009, 213 ss.; *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 5-8 giugno 2004*, (cur. F. MILAZZO), Milano 2012; C. HOLLERAIN, *Shopping in Ancient Rome. The Retail Trade in the Late Republic and the Principate*, Oxford 2012, 11 ss.; 62 ss.; P. TEMIN, *The Roman Market Economy*, Princeton 2013, 95 ss.; 193 ss.

⁴ Sulla materia si vedano: J. ANDREAU, *Declino e morte dei mestieri bancari nel Mediterraneo occidentale (II-IV D. C.)*, in *Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economia*, (cur. A. GIARDINA), Roma-Bari 1980, 601 ss.; ID., *La vie financière*, cit.; ID., *Banking and Business in the Roman World*, Cambridge 1999; A. MASELLI, *Argentaria*, cit.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in *ZSS.*, 104 (1987), 465 ss.; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1531 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit.; ID., *L'organizzazione delle imprese bancarie alla luce della giurisprudenza romana del Principato*, in *Credito e moneta nel mondo romano*, (cur. E. LO CASCIO), Bari 2000, 99 ss.; ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino 2002; ID., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, Torino 2007, I, 155 ss.; ID., *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in *Diritto commerciale romano*³, 109 ss.; A. FÖLDI, *Dubbi ed ipotesi in tema della terminologia relativa ai banchieri romani*, in *Au-delà*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

professionista specializzato nell'esercizio di specifiche attività finanziarie⁵. Inoltre l'esercizio delle attività creditizie e, in particolare, del prestito a interesse, non è limitato a figure 'professionali'⁶, ma è ampiamente praticato da privati⁷ che in tal modo investono proficuamente parte dei loro patrimoni e, soprattutto, i redditi scaturenti dall'esercizio di attività produttive, *in primis* quelle agricole⁸.

des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz, Warszawa 2000, I, 207 ss.; M. J. GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el Mundo Romano*, Madrid 2001, 32 ss.; A. M. GIOMARO, *Mutuo, inadempimento e onere della prova nel diritto commerciale romano*, Fano (PU) 2012, 86 ss.; 102 ss.

⁵ A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 19 ss.; 293 ss.; ID., *Profili giuridici*, cit., 13 ss.; ID., *Per una storia della protezione*, cit., 155 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 109 ss., osserva come tale varietà di termini corrisponda, almeno in origine, alle diverse specializzazioni degli operatori professionali: il termine più antico è 'argentarius' (con il corrispondente greco *τραπεζίτης*), che designa i primi banchieri operanti a Roma già dalla fine del IV secolo a. C. Almeno a partire dal I secolo a. C. sono attestati 'nummularius', vale a dire il cambiavalute e il saggiatore di monete, e 'coactor argentarius', che indica il professionista specializzato nell'organizzazione delle vendite all'asta e che - all'interno di queste - può anche operare come intermediatore creditizio tra i venditori e gli acquirenti, mentre 'mensarius' o 'mensularius' designa sia il titolare di una banca, detta, appunto, 'mensa' (cui corrisponde il greco *τράπεζα*) sia il cassiere di una banca pubblica. Di riflesso, le fonti qualificano di volta in volta l'impresa di questi operatori professionali come 'argentaria' o 'nummularia'. A partire dalla fine del II secolo d. C., il termine 'mensa', che in origine designava propriamente il banco o il tavolo sul quale il banchiere lavorava, inizia a indicare anche la banca nel suo complesso, mentre la locuzione 'taberna argentaria' indica il locale predisposto per l'esercizio dell'impresa bancaria. M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1534, distingue quelli che chiama banchieri privati (gli *argentarii*) dai banchieri pubblici (*mensarii*, *nummularii*, *coactores argentarii*), senza però che ciò determini una rigida ripartizione delle specializzazioni e delle attività tra i vari operatori finanziari. A rendere ancora più variegato e complesso il quadro appena delineato si aggiunga che, nel corso dei secoli, alcuni tra questi termini mutarono il loro significato originario, in conseguenza delle evoluzioni e dei cambiamenti che subirono le attività esercitate da questi professionisti. Sul punto si vedano anche J. ANDREAU, *Declino e morte*, cit., 601 ss.; ID., *La vie financière*, cit., 3 ss.; 61 ss.; 445 ss.; ID., *Banking and Business*, cit., 30 ss.; A. MASELLI, *Argentaria*, cit., 19 ss.; 39 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 467 ss.; 476 ss.; 484 ss.; A. FÖLDI, *Dubbi ed ipotesi*, cit., 207 ss.; M. J. GARCÍA GARRIDO, *El comercio*, cit., 32 ss.

⁶ A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 4, nota che l'attività di *argentarius* o di *nummularius* è accessibile anche agli schiavi; non presuppone la cittadinanza romana; non è permessa alle donne, almeno in epoca imperiale, ma è consentito loro di preporre *institores a mensae* delle quali siano proprietarie e di costituire *peculia* a schiavi operanti in qualità di *argentarii* (su questo punto si veda *infra* nel testo, al § 3); l'attività è altresì preclusa agli *impuberes*, ma è accessibile ai minori di 25 anni.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Dal punto di vista della disciplina giuridica, si devono segnalare, a partire dall'epoca tardo-repubblicana, gli editti pretorî⁹, concernenti specificamente gli *argentarii*, appunto i banchieri, e poi in età imperiale, a partire da Adriano,

⁷ A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 9 ss.; ID., *Per una storia della protezione*, cit., 157, ne stila un lungo elenco: I) operatori che erogano prestiti a interesse, talora in connessione con altre attività, denominati sia *feneratores* sia *negotiatores*; II) uomini d'affari, che, in prima persona o per mezzo di *servi* o *fili*, erogano prestiti a scadenza a inizio mese, mediante il *kalendarium* e il connesso *liber kalendarii*; III) membri della *nobilitas* che pongono in essere complesse operazioni finanziarie per mezzo di schiavi, liberti, clienti e amici; IV) *societates publicanorum*, che, per conto dell'erario, trasferiscono denaro pubblico e gestiscono conti fruttiferi di fondi dell'erario stesso da impiegare in attività di pubblico interesse; V) schiavi e liberti imperiali, che operano per conto dei rispettivi *domini* e *patroni*; VI) tutori, che investono nel prestito a interesse il denaro dei *pupilli*.

⁸ Il connubio *agros colere/pecuniam faenerare* ricorre di frequente nelle fonti letterarie, come risulta - per esempio - da Plin. *ep.* 3.19.8; Tac. *ann.* 14.53.6; Sen. *ep.* 41.7; 87.7; Petr. *satyr.* 76; sul punto si veda, per tutti, G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato*, Napoli 1984, 1 ss.; 39 ss.

⁹ Si tratta degli editti concernenti: a) l'*editio rationum*, alla quale sono tenuti gli *argentarii*, per il quale si veda O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig 1927, tit. III, § 9, 62 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 509 ss.; ID., *Zum Edikt De edendo*, in *ZSS.*, 112 (1995), 37 s.; J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 617 ss.; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1546 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 141 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 191 ss.

b) il *receptum argentarii*, per il quale si veda O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., tit. XI, § 50, 132 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 527 ss.; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1567 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 383 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 143 ss.

c) l'*agere cum compensatione*, per il quale si veda O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., tit. XVII, § 100, 256; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1551; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 369 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 203 ss.; P. PICHONNAZ, *La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels*, Fribourg 2001, 9 ss.; 127 ss.

d) l'*exceptio mercis non traditae*, l'*exceptio redhibitionis* e l'*exceptio pecuniae pensatae*, per le quali si vedano O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., tit. XLIV, § 272, 503 ss.; A. PETRUCCI, *In margine a Gai 4,126a. Osservazioni sulla exceptio mercis non traditae e la praedictio ne aliter emptori res traderetur quam si pretium solverit in un'auctio argentaria*, in *Vincula Iuris. Studi in onore di Mario Talamanca*, Napoli 2001, VI, 313 ss.

ID., *Per una storia della protezione*, cit., 158 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

l'affermazione della competenza *extra ordinem* del *praefectus urbi*¹⁰ (che così si affianca a quella del pretore nell'*ordo iudiciorum privatorum*), per quelle liti nelle quali una delle parti sia un *argentarius* o un *nummularius*¹¹.

¹⁰ La competenza *extra ordinem* del *praefectus urbi* per le liti nella quali una delle parti sia un *argentarius* è attestata in due passi del Digesto; il primo è D. 1.12.2 (Paul. *l. sing. de off. praef. urbi*): *Adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest.*

[Secondo un'epistola del divino Adriano (il prefetto all'urbe) può essere adito anche dagli *argentarii* o contro di essi e anche nelle cause pecuniarie].

Il secondo testo è D. 1.12.1.9 (Ulp. *l. sing. de off. praef. urbi*): *Praeterea curare debet praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent his, quae sunt prohibita.*

[Inoltre il prefetto all'urbe dovrà curare che i *nummularii* si comportino correttamente in merito a ogni loro negozio e si astengano da quelli che sono proibiti].

A. PETRUCCI, *L'impresa bancaria*, cit., 112 ss., ipotizza che dapprima il prefetto all'urbe avesse i compiti menzionati nel testo di Ulpiano - e pertanto vigilasse sul comportamento dei banchieri e sanzionasse, all'occorrenza, l'esercizio di attività negoziali proibite - e poi, a partire da Adriano, alle competenze originarie si sia aggiunta quella per le liti nelle quali una delle parti fosse un *argentarius* o un *nummularius* e questo per la "necessità di accordare protezione ai nuovi negozi della prassi bancaria, soprattutto i depositi irregolari produttivi di interessi, che molti giuristi avevano difficoltà ad inquadrare negli schemi esistenti, e quindi nelle corrispondenti azioni predisposte dal pretore". Sulla competenza del *praefectus urbi* si vedano anche A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960, 246; D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del «praefectus urbi» attraverso il «liber singularis» di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, (cur. A. BURDESE), Padova 1988, 171 ss.; J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen römischen Recht*, in *ZSS.*, 108 (1991), 304 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti della 'giurisdizione civile' del «praefectus urbi» nell'età severiana*, in *Labeo*, 39 (1993), 174 ss.; 228 ss.; A. PETRUCCI, *L'impresa bancaria*, cit., 112 ss.

¹¹ Ulteriori indicazioni sono offerte, per quanto riguarda specificamente l'attività dei *coactores argentarii*, cioè dei banchieri specializzati nell'organizzazione delle vendite all'asta, dalle tavolette degli archivi di Lucio Cecilio Giocondo e della famiglia dei Sulpicii, per le quali si fa rinvio a G. CAMODECA, *L'archivio pompeiano dei Sulpici*, I, Napoli 1992; ID., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpici*, Roma 1999; P. GRÖSCHLER, *Die tabellae. Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin 1997; J. G. WOLF, *Der neue pompejanische Urkundenfund*, in *ZSS.*, 118 (2001), 78 ss.; K. VERBOVEN, *The Sulpicii from Puteoli and usury in the early Roman empire*, in *TR.*, 71 (2003), 10 ss. Più in generale, sulle *auktiones argentariae*, si vedano M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Memorie*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

In questo contributo, tra i tanti aspetti concernenti l'esercizio dell'attività bancaria, concentrerò l'attenzione sul tema del dissesto della banca.

L'obiettivo è cercare di chiarire quali fattori economici o di mercato potevano determinare la crisi di una banca e quali procedure giudiziarie conseguivano allo stato di crisi, quando cioè il dissesto era conclamato e i creditori lamentavano l'insolvenza del banchiere.

2. La narrazione di Ippolito

Si può provare ad affrontare queste tematiche ripercorrendo la vicenda del fallimento della banca amministrata da Callisto, schiavo del liberto imperiale Carpofo¹², vicenda che si svolse a Roma sotto Commodo, probabilmente nel 188 d. C.¹³, e che all'epoca dovette destare un certo scalpore, specialmente all'interno della comunità cristiana.

Partiamo dalla lettura della fonte che ce ne riporta ampia notizia: si tratta del *Κατὰ πασῶν αἰρέσεων ἔλεγχος* (o *Refutatio omnium haeresium*) attribuito a Ippolito

dell'Accademia Nazionale dei Lincei, VIII serie, vol. 6, Roma 1954; A. PETRUCCI, *In margine a Gai. 4,126a*, cit., 313 ss.; ID., *Per una storia della protezione*, cit., 158 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 126 ss.; M. GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona 2005.

¹² Dovrebbe trattarsi di *M. Aurelius Aug. libertus Carpophorus*, citato in *CIL*. VI, 13040. L'identificazione è considerata sicura da S. MAZZARINO, *Religione ed economia sotto Commodo e i Severi. Premesse sulla 'democratizzazione' della cultura nella tarda antichità*, in *Annuario dell'Istituto Universitario di Magistero di Catania*, 11 (1957/58), poi in *Antico, tardo antico ed era costantiniana*, (da cui si cita), Città di Castello (PG) 1974, I, 55; H. GÜLZOW, *Christentum und Sklaverei in den ersten drei Jahrhunderten*, Bonn 1969, 152, nt. 3; J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 631, nt. 107; A. TORRENT, *Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto*, in *AUPA.*, 56 (2013), 186. Più cauto J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca del cristiano Calisto (ca. 185-190)*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, 3 (1991), 69, il quale ritiene l'identificazione verosimile.

¹³ Sulla datazione della vicenda il margine di dubbio è assai ristretto, poiché Seio Fusciano, menzionato nel testo come *praefectus urbi*, dovette rivestire la carica nel 188-189; sul punto si vedano G. VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale*, Roma 1956, 118; H. GÜLZOW, *Christentum und Sklaverei*, cit., 158, nt. 7; R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers chez les Pères de l'Église*, in *Ancient Society*, 4 (1973) 253; J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi*, cit., 310; ID., *La quiebra de la banca*, cit., 66 s.; F. P. RIZZO, *Un esempio di banca nella Chiesa antica*, in *La civiltà cattolica*, 160, I, quad. 3807 (2009), 265; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 192, nt. 54.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Romano¹⁴, un'opera pervasa da un astio profondo nei confronti di Callisto, dettato sia dalle divergenze dottrinarie sia dalla concorrenza tra i due personaggi per conseguire il primato nella comunità cristiana di Roma, ulteriormente esacerbato dal fatto che Callisto, dapprima schiavo, poi liberto, al culmine di una vita assai movimentata divenne papa dal 217 al 222¹⁵, andando infine incontro al martirio, linciato della plebe inferocita contro i cristiani.

Il brano che qui interessa è *ref.* 9.12.1-9¹⁶:

1. Οϊκέτης ἐτύγγανε Καρποφόρου τινός, ἀνδρὸς πιστοῦ ὄντος ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. τούτῳ ὁ Καρποφόρος, ἅτε δὴ ὡς πιστῷ, χρῆμα οὐκ ὀλίγον

¹⁴ Sull'attribuzione dell'opera a Ippolito Romano e sulla personalità di questi si vedano, per tutti, J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 64 ss.; A. BRENT, *Hippolytus & the Roman Church in the Third Century. Communities in Tension before the Emergence of a Monarch-Bishop*, Leiden - New York - Köln 1995; E. CASTELLI, *L'Elenchos, ovvero una «biblioteca» contro le eresie*, in Ippolito, *Confutazione di tutte le eresie*, (trad. it., cur. A. MAGRIS), Brescia 2012, 21 ss.; 46 ss.; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 187 ss.

¹⁵ Sul punto si vedano A. HAMEL, *Kirche bei Hippolyt von Rom*, Gütersloh 1951, 125 ss.; K. BEYSCHLAG, *Kallist und Hippolyt*, in *Theologische Zeitschrift*, 20 (1964), 115 ss.; H. GÜLZOW, *Christentum und Sklaverei*, cit., 147 ss.; R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 253; F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 264 ss.; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 192 s.

¹⁶ *Ed.* M. MARCOVICH, Berlin-New York, 1986, 350-352. La bibliografia sul brano è assai ampia, anche per le diverse tematiche che esso implica: H. GÜLZOW, *Christentum und Sklaverei*, cit., 142 ss., lo ha considerato in riferimento alla posizione degli schiavi nel Cristianesimo primitivo; R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 252 ss., ha privilegiato il profilo relativo all'atteggiamento del Cristianesimo nei confronti del mondo degli affari e della finanza; E. CASPAR, *Geschichte des Papstums*, Tübingen 1930, I, 25 ss.; A. HAMEL, *Kirche bei Hippolyt*, cit., 61 ss.; K. BEYSCHLAG, *Kallist und Hippolyt*, cit., 103 ss., se ne sono occupati in ricerche di storia della dogmatica cristiana; S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 54 ss.; M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel 3° secolo d. C.*, Catania 1970, 328 s.; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979, II, 364 s., hanno posto le vicende della banca di Callisto in stretta correlazione con la cattiva congiuntura finanziaria che si sarebbe creata durante il regno di Commodo (sul punto si veda *infra* al § 4); J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi*, cit., 310; ID., *La quiebra de la banca*, cit., 61 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 366 ss.; 392; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 183 ss., si sono soffermati sui profili giuridici, in particolare su quelli relativi all'assetto organizzativo della banca, al ruolo giocato da Callisto (in merito, si fa rinvio *infra* al § 3), al tipo di negozi che lo stesso Callisto concludeva con i clienti della banca (sui quali si veda *infra* al § 6) e al processo che questi subisce dinanzi al *praefectus urbi* Seio Fusciano (sul punto si veda *infra* al § 7).

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

κατεπίστευσεν, ἐπαγγεῖλάμενος κέρδος προσοίσειν ἐκ πραγματείας τραπεζιτικῆς· ὃς λαβὼν τράπεζαν ἐπεχείρησεν ἐν τῇ λεγομένῃ Πισκίνῃ πουπλικῇ. ᾧ οὐκ ὀλίγα παραθῆκαι τῷ χρόνῳ ἐπιστεύθησαν ὑπὸ χηρῶν καὶ ἀδελφῶν προσχήματι τοῦ Καρποφόρου· ὁ δὲ ἐξαφανίσας τὰ πάντα ἠπόρει. οὗ ταῦτα πράξαντος οὐκ ἔλιπεν ὃς ἀπαγγεῖλη τῷ Καρποφόρῳ, 2. ὁ δὲ ἔφη ἀπαιτῆσθαι λόγους παρ' αὐτοῦ. ταῦτα <δὲ> συνιδὼν ὁ Κάλλιστος καὶ τὸν παρὰ τοῦ δεσπότου κίνδυνον ὑφορώμενος, ἀπέδρα τὴν φυγὴν κατὰ θάλασσαν ποιούμενος· ὃς εὐρῶν πλοῖον ἐν τῷ Πόρτῳ ἔτοιμον πρὸς ἀναγωγὴν, ὅποι <ἂν> ἐτύγχανε πλεον ἀνέβ(η) πλευσόμενος. ἀλλ' οὐδὲ οὕτως λαθεῖν δεδύνηται. οὐ γὰρ ἔλιπεν ὃς ἀπαγγεῖλη τῷ Καρποφόρῳ τὸ γεγενημένον. 3. ὁ δὲ ἐπιστὰς(ς) κατὰ τὸν λιμένα ἐπειράτο ἐπὶ τὸ πλοῖον ὀρμᾶν κατὰ <τὰ> μεμ(η)νημένα· τοῦτο γὰρ ἦν ἐστὸς ἐν μέσῳ τῷ λιμένι. τοῦ δὲ πορθμέως βραδύνοντος, ἰδὼν πόρρωθεν ὁ Κάλλιστος τὸν δεσπότην, ὢν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ γνοὺς ἑαυτὸν συνειληφθαι, ἠφείδησε τοῦ ζῆν καὶ ἔσχατα ταῦτα λογισάμενος <εἶναι> ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 4. οἱ δὲ ναῦται καταπηδήσαντες εἰς τὰ σκάφη ἄκοντα αὐτὸν ἀνείλοντο, τῶν δὲ ἀπὸ τῆς γῆς μεγάλα βοῶντων, καὶ οὕτως τῷ δεσπότη παραδοθεὶς ἐπανήχθη εἰς τὴν Ρώμην. ὃν ὁ δεσπότης εἰς πιστρῖνον κατέθετο. 5. Χρόνου δὲ διελθόντος, ὡς συμβαίνει γίνεσθαι, προσελθόντες ἀδελφοὶ παρεκάλουν τὸν Καρποφόρον, ὅπως ἐξαγάγῃ τῆς κολάσεως τὸν δραπέτην, φάσκοντες αὐτὸν ὁμολογεῖν ἔχειν παρὰ τισι χρῆμα ἀποκείμενον. 6. ὁ δὲ Καρποφόρος, ὡς εὐλαβής, τοῦ μὲν ἰδίου ἔλεγεν ἀφειδεῖν, τῶν δὲ παραθηκῶν φροντίζειν - πολλοὶ γὰρ αὐτῷ ἀπεκλαίοντο λέγοντες ὅτι τῷ αὐτῷ προσχήματι ἐπίστευσαν τῷ Καλλίστῳ ἃ πεπιστεύκεισαν -, καὶ πεισθεὶς ἐκέλευσεν ἐξαγαγεῖν αὐτόν. 7. ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ἀποδιδόναι, καὶ πάλιν ἀποδιδράσκειν μὴ δυνάμενος διὰ τὸ φρουρεῖσθαι, τέχνην θανάτου ἐπενόησε καὶ σαββάτῳ, σκηψάμενος ἀπιέναι ὡς ἐπὶ χρεώστας, ὥρμησεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων συνηγμένην καὶ στὰς κατεστασίαζεν αὐτῶν. οἱ δὲ καταστασιασθέντες (ὑ)π' αὐτοῦ, ἐνυβρίσαντες αὐτόν καὶ πληγὰς ἐμφορήσαντες ἔσ(υ)ρον ἐπὶ τὸν Φουσκιανόν, ἔπαρχον ὄντα τῆς πόλεως. 8. ἀπεκρίναντο δὲ τάδε· Ρωμαῖοι συνεχώρησαν <μὲν> ἡμῖν τοὺς πατρῷους νόμους δημοσίᾳ ἀναγινώσκειν, οὗτος δὲ ἐπεισελθὼν / ἐκώλυε καταστασίαζων ἡμῶν, φάσκων εἶναι Χριστιανός. τοῦ δὲ Φο(υ)σκιανοῦ πρὸ βήματος τυγχάνοντος καὶ τοῖς ὑπὸ <τῶν> Ἰουδαίων λεγομένοις κατὰ τοῦ Καλλίστου ἀγανακτοῦντος, οὐκ ἔλιπεν ὁ ἀπαγγεῖλας τῷ Καρποφόρῳ τὰ πρασσόμενα. 9. ὁ δὲ σπεύσας ἐπὶ τὸ βῆμα τοῦ ἐπάρχου ἐβόα· δέομαι, κύριε Φουσκιανέ, μὴ σ(ὺ) αὐτῷ πίστευε· οὐ γὰρ ἐστὶ Χριστιανός, ἀφορμὴν δὲ ζητεῖ θανάτου χρήματά μου πολλὰ ἀφανίσας, ὡς ἀποδείξω. τῶν δὲ Ἰουδαίων ὑποβολὴν τοῦτο νομισάντων, ὡς ζητοῦντος τοῦ Καρποφόρου ταύτη τῇ προφάσει ἐξελέσθαι αὐτόν, μᾶλλον ἐπιφθόνως κατεβῶν τοῦ ἐπάρχου. ὁ δὲ κινηθεὶς ὑπ' αὐτῶν, μαστιγώσας αὐτόν ἔδωκεν εἰς μέταλλον Σαρδονίας.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

- [1. Si dà il caso che (Callisto) lavorasse come schiavo di un certo Carpofo, un fedele della casa dell'imperatore. Carpofo gli affidò considerando che era fedele, una somma non piccola di denaro con l'incarico di farla fruttare mediante operazioni finanziarie; questi accettò e avviò una banca nella cosiddetta Piscina Pubblica. Col tempo gli furono affidati non pochi depositi da vedove e confratelli grazie alla reputazione di Carpofo, ma Callisto perse tutto e rimase senza un quattrino. Di questo suo comportamento non mancò chi presentasse denuncia a Carpofo, 2. il quale rispose che gliene avrebbe chiesto conto. Callisto, venuto a sapere ciò e temendo il pericolo da parte del padrone, scappò dandosi alla fuga per mare: trovata una nave al Porto pronta per la partenza, si imbarcò per navigare ovunque capitasse che la nave fosse diretta. Eppure nemmeno così poté restare nascosto: non era mancato, infatti, chi denunciava a Carpofo quanto era accaduto. 3. Questi, saputo, fece del suo meglio per raggiungere in fretta il molo ove, secondo quanto gli era stato raccontato, la nave si trovava; in effetti il vascello era alla fonda in mezzo al porto. Poiché il capitano tardava a salpare, Callisto, dalla tolda, scorse in lontananza il padrone e, sapendo che sarebbe stato catturato, non ebbe riguardo della vita: conscio che ormai era la fine, si gettò in mare. 4. I marinai saltati nelle scialuppe tirarono su Callisto a viva forza, mentre alcuni urlavano alto da terra, e così, dopo essere stato riconsegnato al padrone, fu riportato a Roma. Il padrone lo mise a lavorare al mulino. 5. Trascorso del tempo, come suole accadere, vennero alcuni confratelli per chiedere a Carpofo di liberare dalla punizione il fuggitivo, dicendo che questi sosteneva di aver prestato del denaro a certa gente. 6. Carpofo allora, da uomo pio, rispose che non gli interessava del proprio denaro, ma gli importava dei depositi altrui (molti, infatti, venivano a piangere da lui dicendo che proprio per la reputazione di Carpofo avevano dato a Callisto il denaro presso di lui investito) e, persuaso, ordinò che fosse liberato. 7. Callisto non avendo nulla da restituire e non potendo scappare via di nuovo poiché era sorvegliato, escogitò un modo per morire e un sabato, facendo finta di andare dai debitori, si diresse verso la sinagoga dov'erano riuniti gli Ebrei e qui, alzatosi, cominciò a polemizzare con loro. Quelli che avevano subito le sue provocazioni, dopo averlo insultato e bastonato, lo portarono da Fusciano, il prefetto all'Urbe. 8. Si difesero in questo modo: mentre i Romani ci concessero di professare in pubblico le leggi dei padri, costui, arrivato qua, ce lo impediva mettendoci in agitazione, affermando d'essere un cristiano. Mentre Fusciano presiedeva il tribunale ed era in collera per ciò che gli Ebrei dicevano contro Callisto, non mancò una persona che andasse da Carpofo a raccontare quanto era accaduto. 9. Questi, corso al tribunale del prefetto, si mise a gridare: "Ti prego, signore

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Fusciano, di non credere a quello lì: non è per niente un cristiano, ma cerca un pretesto di morte poiché ha perduto molti soldi miei, come dimostrerò". Siccome gli Ebrei credevano che fosse una finzione (come se Carpofofo con questo pretesto volesse far in modo che Callisto fosse liberato) urlavano con ancor più foga davanti al prefetto. Fusciano, istigato da costoro, dopo averlo fatto flagellare condannò Callisto ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna]¹⁷.

I punti da chiarire nella vicenda narrata da Ippolito sono sostanzialmente cinque:

- I) l'assetto organizzativo impresso da Carpofofo alla banca gestita da Callisto, suo schiavo, con particolare riguardo al ruolo di questi;
- II) le cause che scatenano la crisi della banca;
- III) il meccanismo che si innesta nel momento in cui tale crisi si manifesta in tutta la sua gravità, con l'insolvenza di Callisto nei confronti dei creditori della banca;
- IV) la tipologia di attività negoziali poste in essere da Callisto con la clientela;
- V) se e come i creditori della banca vedono riconosciute le proprie pretese.

3. L'assetto organizzativo della banca e il ruolo di Callisto

Procediamo con ordine, richiamando di volta in volta i passaggi del testo dai quali partire per le nostre riflessioni e, all'occorrenza, gli ulteriori elementi offerti dalle fonti giuridiche in materia.

L'attività di Callisto inizia quando il suo *dominus* Carpofofo gli affida una significativa somma di denaro da far fruttare in operazioni finanziarie, aventi la propria sede in una banca aperta presso la cosiddetta Piscina Pubblica: per l'esattezza, l'attività iniziale della banca consiste nel prestito feneratizio, cioè nel prestito a interesse (*ref.* 9.12.1).

In seguito, Callisto non si limita a concedere prestiti, ma inizia a ricevere depositi da vedove e confratelli¹⁸, i quali sono incoraggiati ad avvalersi dei servizi offerti dalla banca dalla retta reputazione di cui gode Carpofofo; questo profilo, che emerge a più riprese nel corso della narrazione di Ippolito (*ref.* 9.12.1;6), è decisivo per comprendere non solo il ruolo giocato da Callisto all'interno dell'impresa bancaria da lui gestita, ma anche le vicende della banca a lui affidata, in ordine alle quali Ippolito è

¹⁷ La traduzione è tratta da Ippolito, *Confutazione di tutte le eresie*, cit., 310 s.

¹⁸ Secondo R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 254 e J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 78, Ippolito menzionerebbe le vedove per rimarcare l'odiosità della condotta di Callisto.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

talora reticente, essendo più attento, nel corso della sua narrazione, a cercare di metter in cattiva luce il suo antagonista¹⁹.

Ora, come tutte le imprese (*negotiationes*)²⁰ 'terrestri', quella bancaria²¹ può presentare almeno due distinti assetti organizzativi: impresa individuale o impresa

¹⁹ Si veda in tal senso F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 267 s.: "Ma della fallimentare esperienza bancaria neppure un accenno. Eppure, il richiamarla come prova dell'immoralità e dell'inettitudine del personaggio avrebbe offerto al facondo narratore il destro per togliere credibilità alle capacità imprenditoriali di cui Callisto sembrò presto dar prova nel sovrintendere a quelle catacombe che porteranno sempre il suo nome, e che Ippolito menziona come occasione di disonesti ricavi".

²⁰ Sulla materia si veda, da ultima, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013, 11 ss., alla quale si fa rinvio per la precedente bibliografia. La nozione di *negotiatio* è desumibile soprattutto dai passi nei quali il termine si affianca al verbo *exercere* - D. 1.18.6.4 (Ulp. 1 *op.*); D. 14.3.11.3 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.4.5.15-16 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 26.7.58 pr. (Scaev. 2 *resp.*); D. 32.65 pr. (Marcian. 7 *inst.*); D. 33.7.23 (Ner. 2 *resp.*); D. 38.1.45 (Scaev. 2 *resp.*); D. 40.9.10 (Gai. 1 *rer. cott.*); D. 50.6.6[5].8 (Call. 1 *de cogn.*) - e dai testi nei quali la locuzione '*exercere negotium*' assume lo stesso significato di '*exercere negotiationem*' - D. 4.9.3.2 (Ulp. 14 *ad ed.*); D. 14.3.19.1-2 (Pap. 3 *resp.*); D. 26.7.47.6 (Scaev. 2 *resp.*); D. 26.7.58 pr. (Scaev. 11 *dig.*); D. 32.65 pr. (Marcian. 7 *inst.*); D. 37.14.18 (Scaev. 4 *resp.*); D. 38.1.38.1 (Call. 3 *ed. mon.*); D. 50.5.8.1 (Pap. 1 *resp.*); P. S. 2.8.1. Tra questi brani è fondamentale D. 32.65 pr. (Marcian. 7 *inst.*): *Legatis servis exceptis negotiatoribus Labeo scripsit eos legato exceptos videri, qui praepositi essent negotii exercendi causa, veluti qui ad emendum locandum conducendum praepositi essent: cubicularios autem vel obsonatores vel eos, qui piscatoribus praepositi sunt, non videri negotiationis appellatione contineri: et puto veram esse Labeonis sententiam.*

[Essendo stati legati gli schiavi, a eccezione dei *negotiatores*, Labeone scrisse che paiono esclusi dal legato quegli schiavi che fossero stati preposti all'esercizio di un *negotium*, come per esempio quelli che fossero stati preposti a comprare, locare, prendere in conduzione: comunque i camerieri o gli addetti ad acquistare le derrate alimentari per la dispensa di casa o quelli preposti ai pescatori, non sembrano riconducibili alla denominazione di *negotiatio*: e ritengo che sia vera la pronuncia di Labeone].

Il passo concerne un legato di '*servis exceptis negotiatoribus*': Labeone, del quale Marciano riporta adesivamente il pensiero, ritiene che siano esclusi dalla disposizione gli schiavi addetti all'esercizio di un *negotium*, come quelli che siano stati preposti alla conclusione di contratti di compravendita e di locazione-conduzione, mentre non rientrerebbero nella nozione di *negotiatores*, e sarebbero pertanto ricompresi nel legato, gli schiavi addetti al servizio della casa padronale, come i camerieri e gli addetti all'acquisto delle cibarie, nonché i preposti agli schiavi pescatori. È interessante notare come Labeone proceda in maniera differente alla determinazione delle due categorie di schiavi: gli schiavi *negotiatores* sono individuati genericamente sulla base del riferimento al genere di attività contrattuale posta in essere con i

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

collettiva; peraltro, nell'impresa bancaria collettiva, basata su un contratto di *societas* fra gli *argentarii* o i *nummularii*, i *socii* sono tenuti tra loro da un regime di solidarietà attiva e passiva e di reciproca rappresentanza²², che costituisce un'eccezione rispetto al regime ordinario del contratto di *societas*. Nel caso in esame, comunque, non v'è dubbio

terzi, mentre gli schiavi che non rivestono tale qualifica sono designati, sia pure a titolo esemplificativo, con il preciso riferimento al tipo di attività prestata al servizio del testatore. Si può pertanto ipotizzare, con tutte le cautele del caso, che il giurista abbia avuto a disposizione, per la pronuncia della sua *sententia*, delle notizie piuttosto circostanziate sugli schiavi di proprietà del disponente: questi, forse, era proprietario di una numerosa *familia* di schiavi addetti a vario titolo alla cura della *domus* ed era titolare di un'attività ittica di dimensioni probabilmente rilevanti, come indurrebbe a ritenere la menzione dei *piscatoribus praepositi*, cioè degli schiavi predisposti per dirigere e coordinare l'attività di pesca svolta dalla manovalanza. Questi schiavi sarebbero ricompresi nel legato poiché non pongono in essere in maniera continuativa e professionale - e quindi con fine di lucro - attività negoziali con terzi; ciò vale anche per gli *obsonatores*, che concludono abitualmente contratti di compravendita per l'acquisto delle cibarie, ma senza il fine di lucro, dato che le derrate sono destinate al consumo domestico, e per i *piscatoribus praepositi*, che pur partecipando a un'attività qualificabile come imprenditoriale, sono addetti a una fase prodromica rispetto a quella della commercializzazione del pescato e, pertanto, non sono qualificabili come *negotiatores*. Secondo la pronuncia di Labeone, quindi, il legato avrebbe ricompreso queste tre categorie di schiavi e, più in generale, quelli che non concludevano contratti di compravendita e di locazione-conduzione, inerenti, verosimilmente, all'attività di pesca della quale era titolare il testatore. Ciò induce altresì a ritenere che, sempre per Labeone, l'ambito degli schiavi *negotiatores* non sia limitato solo a coloro che *'ad emendum locandum conducendum praepositi essent'*, ma possa ricomprenderne anche altri, come quelli preposti all'esercizio professionale di attività finanziarie, come risulterebbe da D. 14.3.5.2 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Labeo quoque scripsit, si quis pecuniis faenerandis, agris colendis, mercaturis redempturisque faciendis praeposuerit, in solidum eum teneri.*

[Anche Labeone scrisse, che se qualcuno abbia preposto uno a dare del denaro in prestito a interesse, a coltivare dei campi, a esercitare il commercio e gli appalti, egli è tenuto per l'intero].

Ciò consente di affermare con un buon margine di sicurezza che, almeno dall'ultima età repubblicana, gli operatori professionali esercenti attività finanziarie o i preposti a queste dai titolari siano qualificati come *negotiatores*.

²¹ Sulla qualifica di *negotiatores* attribuita ai banchieri e, più in generale, agli operatori finanziari, si veda A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 488 ss.

²² Come risulta da D. 2.14.25 (Paul. 3 *ad ed.*); D. 2.14.27 pr. (Paul. 3 *ad ed.*); D. 2.14.9 pr. (Paul. 62 *ad ed.*); D. 4.8.34 pr. (Paul. 13 *ad ed.*); *rhet. ad Her.* 2.13.9. P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'Impero*, in *AUPA.*, 52 (2007-2008), poi in *Affari, finanza e diritto*, (da cui si cita), 198, osserva che "la ragion d'essere della solidarietà (attiva e passiva) degli *argentarii socii* verso i terzi è data dal fatto che i loro crediti, *simul facta*, sono da computare - come sottolinea espressamente Paolo (D. 2.14.9 pr.; D. 4.8.34 pr.) - come uno solo,

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

che ci troviamo dinanzi a un'impresa individuale, avente quale unico titolare Carpofo, il quale però non esercita l'attività in prima persona, ma per mezzo di un suo schiavo di fiducia, Callisto. Ed è proprio la posizione di questi ad apparire incerta, poiché nel caso in cui l'impresa sia esercitata non direttamente dal titolare (o dai titolari, dato che l'alternativa sussiste anche nel caso di impresa collettiva), ma da un soggetto sottoposto alla sua *potestas*, figlio o servo²³, sono configurabili due diversi assetti organizzativi:

giacché uno solo è il debito: '*quorum nomina simul facta sunt: unius loco numerabuntur, quia unum debitum est*' (D. 2.14.9 pr.)". Sulla *societas argentariorum* si vedano: F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, V, e poi in F. SERRAO, *Impresa e responsabilità*, (da cui si cita), 65 ss.; M. J. GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros* ("societas argentaria"), in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano 1982, III, 373 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 519 ss.; M. MONTANARI, *Impresa e responsabilità. Sviluppo storico e disciplina positiva*, Milano 1990, 21 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 334 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 182 ss.; F. S. MEISSEL, *Societas. Strukturen und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am M. 2004, 155 ss.; P. CERAMI, *Diritto commerciale romano*, cit., 258 ss.; ID., *Introduzione*, cit., 83 s.

²³ L'impiego preponderante da parte degli uomini di affari di soggetti sottoposti alla loro *potestas* (*fili* e *servi*) nell'esercizio delle *negotiationes* costituisce, a partire almeno dal II secolo a. C., la caratteristica più significativa e peculiare dell'economia romana, che avrebbe portato alla creazione da parte del pretore delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*. La bibliografia in materia è ricchissima, si vedano, in particolare, solo in riferimento alla produzione scientifica degli ultimi decenni: A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 19 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una «zona d'ombra» nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, Napoli 1997, III, 420 ss.; ID., *Filius, servus e libertus, strumenti dell'imprenditore romano*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica. Erice, 22-25 novembre 1988*, (cur. M. MARRONE), Palermo 1992, poi in P. CERAMI, A. DI PORTO, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*², (da cui si cita), Torino 2004, 77 ss.; A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen in Roman Commerce*, Jerusalem - New York 1987, 1 ss.; F. SERRAO, *L'impresa in Roma antica*, cit., 21 ss.; A. WACKE, *Die adjektivischen Klagen im Überblick. Erster Teil: von der Reeder- und der Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung*, in *ZSS.*, 111 (1994), 280 ss.; A. FÖLDI, *Remarks on the legal structure of enterprises in Roman law*, in *RIDA.*, 43 (1996), 179 ss.; ID., *Eine alternative Annäherungsweise: Gedanken zum Problem des Handelsrechts in der römischen Welt*, in *RIDA.*, 48 (2001), 65 ss.; DE LIGT, *Legal History and Economic History: the Case of the 'actiones adiecticiae qualitatis'*, in *T.*, 67 (1999), 218 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino 2001, 7 ss.; EAD., *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, in *IURA*, 53 (2002) [pubbl. 2005], 69 ss.; EAD., *Studi*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

- quello imperniato sulla preposizione institoria, per il quale il titolare dell'impresa bancaria, nomina un *institor*²⁴, figlio o servo - ma in epoca imperiale anche un estraneo

sulla «rappresentanza» nel diritto romano, Milano 2008, I, 31 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo allo studio della storia della Rappresentanza*, Milano 2008, 89 ss.; P. CERAMI, *Diritto commerciale romano*, cit., 36 ss.; ID., *Introduzione*, cit., 9 ss.; 27 ss.; 36 ss.; B. ABATINO, G. DARI-MATTIACCI, E. PEROTTI, *Early Elements of the Corporate Form: Depersonalization of Business in Ancient Rome*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 31 (2011), 10 ss.

²⁴ Nelle fonti in nostro possesso sono conservate tre definizioni di *institor*; la prima è enunciata da Ulpiano in D. 14.3.3 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Institor appellatus est ex eo, quod negotio gerendo instet: nec multum facit, tabernae sit praepositus an cuilibet alii negotiationi*,

(L'institore è chiamato così da questo, che persiste nella gestione di un *negotium*: né fa molta differenza, se sia preposto a una *taberna* o a qualsiasi altra *negotatio*);

la seconda, sempre di Ulpiano, è riportata in D. 14.3.5 pr. (Ulp. 28 *ad ed.*): *Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur*.

(Dunque, a qualsiasi *negotium* sia stato preposto, sarà chiamato giustamente institore);

la terza definizione è enunciata da Paolo in D. 14.3.18 (Paul. *l. sing. de var. lect.*): *Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendumve praepositur quique sine loco ad eundem actum praepositur*.

(L'institore è colui il quale è stato preposto a una *taberna* o a un altro luogo per comprare e vendere e chi sia stato preposto alla stessa attività senza un luogo determinato).

Sulla nozione di *institor* si vedano: P. FABRICIUS, *Der gewaltfreie Institor im klassischen römischen Recht*, Würzburg 1926, 7 ss.; 17 ss.; 26 ss., al quale si fa rinvio per la bibliografia precedente; G. LONGO, *Actio exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, Milano 1972, II, 610 ss.; K. VISKY, *L'affranchi comme institor*, in *BIDR.*, 22 (1980), 202 ss.; 207 ss.; G. HAMZA, *Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano*, in *Index*, 9 (1980), 202 ss.; H. WAGNER, *Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung der Tabernen*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, III, 402 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 37 ss.; 63 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano*, cit., 413 ss.; A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen*, cit., 90 ss.; F. SERRAO, *L'impresa in Roma antica*, cit., 42; 46; ID., *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 13-15 ottobre 1997)*, (cur. E. LO CASCIO), Bari 2000, 35 ss.; A. WACKE, *Die adjektivischen Klagen*, cit., 289 ss.; 311 ss.; J.-J. AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores, 200 B.C. - A.D. 250*, Leiden - New York - Köln 1994, 5 ss.; 52 ss.; A. FÖLDI, *Remarks on the legal structure*, cit., 186 ss.; ID., *Eine alternative Annäherungsweise*, cit., 78 ss.; A. PETRUCCI, *Neque enim decipi debent contrahentes. Appunti sulla tutela dei contraenti con un'impresa nel diritto romano tardorepubblicano e del principato*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

rispetto alla sua sfera potestativa²⁵ - alla gestione della banca²⁶ o comunque di un'attività finanziaria²⁷; nel caso di insolvenza dell'*institor*, i terzi con i quali questi

giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, (Padova - Venezia - Treviso, 14-15-16 giugno 2001), (cur. L. GAROFALO), Padova 2003, III, 91 ss.; ID., Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale, in IURA, 53 (2002), ma [pubbl. 2005], 18 ss.; ID., Per una storia della protezione, cit., 9 ss.; ID., Disciplina processuale delle negotiationes e ius controversum, in Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010), (cur. V. MAROTTA, E. STOLFI), Roma 2012, 82 ss.; M. MICELI, Sulla struttura formulare, cit., 185 ss.; EAD., Institor e procurator, cit., 57 ss.; EAD., L'actio institoria e l'azione concessa al preponente contro i terzi che hanno negoziato con un preposto libero, in Studi in onore di Giovanni Nicosia, Milano 2007, V, 369 ss.; EAD., Studi sulla «rappresentanza», cit., 31 ss.; 363 ss.; M. A. LIGIOS, «Taberna», «negotatio», «taberna cum instrumento» e «taberna instructa» nella riflessione giurisprudenziale classica, in «Antecessori oblata». Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova 2001, 35 ss.; EAD., Nomen negotiationis, cit., 21 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, Dallo iussum domini, cit., 163 ss.; 183 ss.; A. CAMPANELLA, Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp. 28 ad ed.). Profili terminologici-concettuali della definizione ulpiana di taberna instructa e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a. C. e il III d. C., in Diritto@Storia, 8 (2009), 1 ss.; P. CERAMI, Introduzione, cit., 42 ss.; 48 ss.; 56 ss.; R. MARTINI, Relazione di sintesi, in Affari, finanza e diritto, 467 ss.

²⁵ In merito alla condizione personale dei preposti, sia *institores* sia *magistri navium*, la dottrina si è attestata su due posizioni contrastanti: alcuni Autori ritengono che, in un primo momento, le azioni *institoria* ed *exercitoria* sarebbero state esperibili solo nel caso in cui i preposti fossero stati soggetti alla *potestas, dominica o patria*, del preponente e che solo a partire da un secondo momento sia stato possibile impiegarle anche nel caso di preposti estranei rispetto alla sfera potestativa del preponente; si vedano in tal senso P. FABRICIUS, *Der gewaltfreie Institor*, cit., 7 ss.; G. PUGLIESE, *In tema di «actio exercitoria»*, in *Labeo*, 8 (1958), poi in *Studi in onore di F. Messineo*, Milano 1958, IV, infine in *Scritti giuridici scelti. II. Diritto romano*, (da cui si cita), Napoli 1985, 505 s. e nt. 1; F. DE MARTINO, v. 'Exercitor', in *NNDI.*, Torino 1960, VI, 1089; A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 24; 37 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 85 s.; 267; M. MICELI, *Institor e procurator*, cit., 69 s.; A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione*, cit., 14; P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 47; M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 26 s. e nt. 11. Altri Autori, invece, sostengono che, fin dal momento della loro creazione, queste azioni sarebbero state esperibili anche nel caso in cui il preponente si fosse avvalso di preposti estranei, cioè *sui iuris* o sottoposti alla *potestas* di un terzo; si vedano in tal senso A. WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford 1965, 192; M. KASER, *Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*², München 1971, 608, nt. 27; G. HAMZA, *Aspetti della rappresentanza*, cit., 211 s.; A. WACKE, *Die adiektizischen Klagen*, cit., 295 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

avesse concluso negozi compresi nell'ambito della *praepositio*, avrebbero convenuto in giudizio il proponente con l'*actio institoria*²⁶; questi, se condannato, avrebbe dovuto

²⁶ Per dei casi di preposizione institoria a una banca, è indicativa la lettura di D.14.3.5.3 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Sed et si in mensa habuit quis servum praepositum, nomine eius tenebitur.*

[Ma anche se uno ha preposto un servo a una *mensa*, sarà tenuto in nome di quello].

D. 14.3.19.1 (Pap. 3 *resp.*): *Si dominus, qui servum institorem apud mensam pecuniis accipiendis habuit, post libertatem quoque datam idem per libertum negotium exercuit, varietate status non mutabitur periculi causa.*

[Se il proprietario, che abbia preposto uno schiavo come institore a una *mensa* per ricevere versamenti in denaro, anche dopo avergli fatto conseguire la libertà si sia avvalso del liberto per esercitare lo stesso *negotium*, la sua condizione di rischio e pericolo non si modificherà a seguito della variazione di *status* (dell'institore)].

D. 14.3.20 (Scaev. 5 *dig.*): *Lucius Titius mensae nummulariae quam exercebat habuit libertum praepositum: is Gaius Seio cavit in haec verba: 'Octavius Terminalis rem agens Octavii Felicis Domitio Felici salutem. habes penes mensam patroni mei denarios mille, quos denarios vobis numerare debebo pridie kalendas Maias.' quaesitum est, Lucio Titio defuncto sine herede bonis eius venditis an ex epistula iure conveniri Terminalis possit. respondit nec iure his verbis obligatum nec aequitatem conveniendi eum superesse, cum id institoris officio ad fidem mensae protestandam scripsisset.*

[Lucio Tizio ha avuto come preposto alla *mensa nummularia* che esercitava un liberto: costui ha disposto in uno scritto a Caio Seio secondo queste parole: 'Ottavio Terminale incaricato d'affari di Ottavio Felice saluta Domizio Felice. Tu hai presso la *mensa* del mio patrono mille denari, che dovrò versarvi il giorno prima delle calende di maggio'. Si è chiesto se, essendo morto Lucio Tizio senza erede ed essendo stati venduti i suoi beni, Terminale possa essere convenuto in giudizio a causa della lettera. (Scevola) rispose che da quelle parole egli non è né obbligato sulla base del diritto né è conforme a equità convenirlo in giudizio, poiché le ha scritte nello svolgimento dei suoi compiti di institore per attestare l'impegno (a pagare) della *mensa*].

²⁷ Si è già accennato al fatto che, nel mondo economico romano, l'esercizio delle attività finanziarie non era appannaggio esclusivo degli operatori professionali, qualificati nelle fonti come *argentarii*, *nummularii*, ecc., ma anche di soggetti che, in prima persona o mediante preposti in qualità di *institores*, praticavano il prestito a interesse come modalità di investimento di una parte del proprio patrimonio. Esempio, a questo proposito, il caso del cosiddetto 'superpreposto' trattato in D. 14.3.5.2 (Ulp. 28 *ad ed.*), per il quale si fa rinvio *supra* alla nt. 20, in fine.

²⁸ La nozione di *actio institoria* è enunciata in Gai. 4.71: ... *Institoria vero formula tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi filium servumve aut quemlibet extraneum sive servum sive liberum praeposuerit, et quid cum eo eius rei gratia cui praepositus est contractum fuerit. Ideo autem institoria vocatur, quia qui tabernae praepositus institor appellatur ...*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

rispondere *in solidum*, cioè illimitatamente, per le obbligazioni assunte dal preposto²⁹;
- quello imperniato sulla concessione di un *peculium*³⁰ da parte del titolare della banca,

[... In verità la formula institoria trova applicazione, quando qualcuno abbia preposto a una *taberna* o a qualsiasi altra *negotiatio* un figlio o un servo o un qualsiasi estraneo sia servo sia libero, e qualcosa sia stato contratto con lui in rapporto all'attività alla quale è preposto. Per questo infatti è chiamata institoria, perché chi è stato preposto alla *taberna* è chiamato institore ...]

e in I. 4.7.2-2a:

2. ... *institoria tunc locum habet, cum quis tabernae forte aut cuilibet negotiationi servum praeposuerit et quid cum eo eius rei causa, cui praepositus erit, contractum fuerit. ideo autem institoria appellatur, quia qui negotiationibus praeponuntur institores vocantur. 2a. Ista tamen duas actiones praetor reddit et si liberum quis hominem aut alienum servum navi aut tabernae aut cuilibet negotiationi praeposuerit, scilicet quia eadem aequitatis ratio etiam eo casu interveniebat.*

[2. ... l'(azione) institoria trova applicazione, quando qualcuno abbia preposto per esempio a una *taberna* o a qualsiasi altra *negotiatio* uno schiavo e si sia concluso qualche contratto con lui in rapporto all'attività alla quale sarà stato preposto. Per questo infatti è chiamata institoria, perché coloro i quali sono preposti alle *negotiationes* sono chiamati institori. 2a. Tuttavia il pretore concede queste due azioni anche se qualcuno abbia preposto un uomo libero o un servo altrui alla nave o a una *taberna* o a qualsiasi altra *negotiatio*, naturalmente perché la stessa ragione di equità interveniva anche in quel caso].

Sull'*actio institoria* si vedano gli Autori citati *supra* alle ntt. 23-25.

²⁹ Secondo l'autorevole ricostruzione di O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, cit., 263, questo sarebbe il testo dell'*actio institoria*: *Quod A^s A^s de Lucio Titio, cum is a N^o N^o tabernae instructae praepositus esset, eius rei nomine decem pondo olei emit, q. d. r. a., quidquid ob eam rem Lucium Titium A^o A^o dare facere oportet ex fide bona, eius iudex N^m N^m A^o A^o c. s. n. p. a.*

[Poiché A. Agerio ha comprato da L. Tizio, essendo stato questi preposto da N. Negidio a una *taberna instructa*, per il nome di quell'attività dieci libbre di olio, in ordine alle quali si agisce, con riguardo a qualsiasi cosa che per tale causa L. Tizio è opportuno che dia e faccia secondo buona fede, il giudice condanni N. Negidio a favore di A. Agerio, se non risulti, lo assolva].

³⁰ Le fonti in nostro possesso conservano diverse definizioni di *peculium*: D. 15.1.4 pr. (Pomp. 7 *ad Sab.*); D. 15.1.5.3-4 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.7 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.9.2-3 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.39 (Flor. 11 *inst.*); D. 15.1.40 (Marcian. 5 *reg.*); D. 15.1.49 pr. (Pomp. 4 *ad Q. Muc.*); D. 15.2.3 (Pomp. 4 *ad Q. Muc.*); D. 32.79.1 (Cels. 9 *dig.*). Su questi passi si vedano gli Autori citati *infra* alla nt. 32.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

pater o *dominus*, rispettivamente al figlio o al servo, affinché il sottoposto lo impieghi nella gestione della banca³¹; nel caso di insolvenza del *filius* o del *servus peculiatu*s, i terzi avrebbero convenuto in giudizio il *pater* o il *dominus* con l'*actio de peculio et de in rem verso*³²; questi, se condannato, avrebbe dovuto rispondere per le obbligazioni

³¹ Per un caso di gestione di una banca interna al *peculium*, è utile la lettura di D. 2.13.4.2-3 (Ulp. 4 *ad ed.*): 2. *Sed et filius familias continetur his verbis, ut vel ipse cogatur edere: an et pater, quaeritur. Labeo scribit patrem non cogendum, nisi sciente eo argentaria exercetur: sed recte Sabinus respondit tunc id admittendum, cum patri quaestum refert.* 3. *Sed si servus argentariam faciat (potest enim), si quidem voluntate domini fecerit, compellendum dominum edere ac perinde in eum dandum est iudicium, ac si ipse fecisset. sed si inscio domino fecit, satis esse dominum iurare eas se rationes non habere: si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio vel de in rem verso tenetur: sed si dominus habet rationes nec edit, in solidum tenetur.*

[2. Ma anche il figlio di famiglia è ricompreso in queste parole ('gli esercenti un'impresa bancaria'), in modo che egli stesso sia costretto a esibire (i conti); ci si chiede se lo sia anche il padre. Labeone scrive che il padre non può essere costretto, salvo che egli non fosse a conoscenza che il figlio esercitava l'impresa bancaria: ma correttamente Sabino rispose che ciò sia da ammettere, in tanto in quanto il figlio devolve il guadagno al padre. 3. Ma se un servo eserciti l'impresa bancaria (infatti lo può), se lo avrà fatto per volontà del proprietario, (rispose che) si debba costringere il proprietario a esibire (i conti) e si debba dare l'azione contro di lui, come se avesse operato egli stesso. Ma se (il servo) operò all'insaputa del proprietario, basta che il proprietario giuri di non avere quei conti. Se il servo eserciti l'impresa bancaria per mezzo del peculio, il proprietario è tenuto nei limiti del peculio o di quanto riversato nel suo patrimonio; ma se il proprietario ha i conti e non ne fa l'esibizione, è tenuto per l'intero].

³² Sul *peculium* cosiddetto profettizio e sull'*actio de peculio et de in rem verso* si vedano G. MICOLIER, *Pécule et Capacité Patrimoniale. Etude sur le pécule, dit profectice, depuis l'édit "de peculio" jusqu'à la fin de l'époque classique*, Lyon 1932, 7 ss.; - al quale si fa rinvio per la bibliografia precedente -; G. E. LONGO, *Appunti critici in tema di peculio*, in *SDHI.*, 1 (1935), 392 ss.; I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli 1976, 13 ss.; 147 ss.; R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, Padova 1979, III, 1 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 150 ss.; G. FABRE, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la république romaine*, Rome 1981, 271 ss.; Y. THOMAS, *Pécule et honores de fils de famille*, in *MEFRA.*, 94 (1982), 527 ss.; A. BURDESE, *Controversie giurisprudenziali in tema di capacità degli schiavi*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, I, 147 ss.; ID., *Considerazioni in tema di peculio c. d. profettizio*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano 1982, I, 71 ss.; 83 ss.; L. AMIRANTE, *Lavoro di giuristi sul peculio. Le definizioni da Quinto Mucio a Ulpiano*, in *Studi in onore di Cesare*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

assunte dal figlio o dal servo limitatamente al *peculium* o alla *versio in rem*, cioè nei limiti dell'eventuale arricchimento derivante dall'attività negoziale del sottoposto.

Ora, il testo di Ippolito non chiarisce il dubbio circa la qualifica di Callisto, forse anche perché la lingua greca non ha consentito l'impiego della terminologia tecnica che sul punto sarebbe risolutiva. D'altro canto, lo stesso testo presenta degli elementi che potrebbero essere adottati a sostegno di entrambe le soluzioni:

a) il fatto che Carpofofo affidi a Callisto una rilevante somma di denaro, affinché la faccia fruttare mediante operazioni finanziarie, e che quest'ultimo eserciti questa attività con così ampia autonomia da andare oltre l'originario incarico (che sembrerebbe limitato al prestito feneratizio) e iniziare a ricevere depositi da clienti, sembra indurre a ritenere che Callisto sia un *servus peculiatu*s³³;

b) d'altro canto, il *dominus* non si limita ad affidare a Callisto la somma di denaro, ma lo insedia in un edificio situato nel quartiere di Piscina Pubblica, nel quale

Sanfilippo, III, 3 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 42 ss.; 207 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano*, cit., 420 ss.; A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen*, cit., 31 ss.; 47 ss.; F. SERRAO, *L'impresa in Roma antica*, cit., 23 ss.; 28 ss.; A. WACKE, *Peculium non ademptum videtur tacite donatum: zum Schicksal des Sonderguts nach der Gewaltentlassung*, in *IURA*, 42 (1991), 33 ss.; ID., *Die Notbedarfseinrede des enterbten Haussohns. Wirkungen der Erbschaftsausschlagung für das peculium und Abwicklung der Pekuliarschulden bei Beendigung der Hausgewalt*, in *SDHI.*, 60 (1994), 469 ss.; ID., *Le pécule: patrimoine du père ou propriété du fils? Le destin du pécule après la fin de la puissance domestique*, in *Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas*, Arganda del Rey (Madrid) 1996, 163 ss.; A. FÖLDI, *Remarks on the legal structure*, cit., 188 ss.; A. PETRUCCI, *I servi impuberum esercenti attività imprenditoriali nella riflessione della giurisprudenza romana dell'età commerciale*, in *Societas - Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, 218 ss.; ID., *Per una storia della protezione*, cit., 79 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare*, cit., 126 ss.; 229 ss.; M. A. LIGIOS, «Ademptio peculii» e revoca implicita del legato: riflessioni su D. 34.4.31.3 (Scaev. 14 dig.), in *Index*, 34 (2006), 501 ss.; R. PESARESI, *Ricerche sul peculium imprenditoriale*, Bari 2008, 15 ss.; ID., *Studi sull'actio de peculio*, Bari 2012, 11 ss.; P. CERAMI, *Introduzione*, cit. 38 ss.; 61 ss.

³³ Si veda in tal senso, J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 614 s.; A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010, 116 e, sia pure con cautela, A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 367 s., il quale rileva come non sia chiara la posizione soggettiva di Carpofofo nei confronti della gestione di Callisto, pur escludendo una sua *ignorantia*. Egli si chiede poi se la concessione del *peculium* da lui ipotizzata rispecchi da parte del liberto "una *voluntas* o una mera *scientia*" e ritiene preferibile la presenza della *voluntas* sulla base di tre argomenti: I) Carpofofo dispone che la somma da lui erogata venga investita in una impresa *argentaria*; II) le vedove e i confratelli effettuano i loro depositi per la *fides* che essi nutrono nei confronti di Carpofofo; III) lo stesso Carpofofo tenta di porre rimedio alla crisi della banca cercando di recuperare i crediti.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

ha sede la banca³⁴; questo ulteriore elemento può configurare altrettanto bene una situazione in cui Carpofofo prepone Callisto all'esercizio di una impresa (*negotiatio*) in una *taberna instructa*³⁵; in tal caso Callisto sarebbe un *institor*³⁶.

Si noti anche che vedove e confratelli affidano a Callisto i propri risparmi, confidando sulla retta reputazione di Carpofofo; inoltre Carpofofo sembra ingerirsi piuttosto di frequente negli affari della banca; questi due ultimi particolari potrebbero rafforzare l'ipotesi dell'esistenza, nel caso di specie, di una preposizione institoria, resa pubblica mediante una *proscriptio*³⁷, che contiene una esplicita assunzione di

³⁴ Ma si veda *contra* J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 73, il quale ritiene che Callisto "más que un *argentarius* con establecimiento fijo en un lugar público, pudo ser un agente móvil que buscaba y atendía a su clientela de depositantes y prestatarios". Sulle *tabernae argentariae* si veda A. MASELLI, *Argentaria*, cit., 17 ss.; 91; 175 s.

³⁵ La definizione di *taberna instructa* è enunciata da Ulpiano in D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): *'Instructam' autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat.*

[Riteniamo *'instructa'* la *taberna* dotata sia delle cose sia degli uomini predisposti per l'esercizio della *negotiatio*].

Su questa definizione e, più in generale, sulla *taberna* come sede di *negotiatio*, si vedano: H. WAGNER, *Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung der Tabernen*, cit., 403 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 64, nt. 1; 164; ID., *Filius, servus e libertus*, cit., 90; 92; ID., *Il diritto commerciale romano*, cit., 440 ss.; F. SERRAO, *L'impresa in Roma antica*, cit., 25 ss. e 39; ID., *Impresa, mercato, diritto*, cit., 34 ss.; M. A. LIGIOS, «Taberna», cit., 24 ss.; 107 ss.; EAD., *Nomen negotiationis*, cit., 152 ss.; R. ORTU, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@Storia*, 2 (2003), poi in *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, (da cui si cita), Torino 2012, 119 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare*, cit., 205, nt. 25; EAD., *Studi sulla «rappresentanza»*, cit., 64 ss.; P. CERAMI, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'esercizio negotiationis*, cit., 246 ss.; ID., *Impresa e societas*, cit., 186 ss.; ID., *Introduzione*, cit., 52 ss.; T. J. CHIUSI, *Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, (cur. C. CASCIONE, C. MASI DORIA), Napoli 2007, II, 1035 s.; A. CAMPANELLA, *Brevi riflessioni*, cit., 1 ss.; G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna 2010, 30 s.; C. HOLLERAIN, *Shopping in Ancient Rome*, cit., 99 ss.

³⁶ Come sostengono S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 57; F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 266 e, con un margine di dubbio, A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 196 s.; 208 s.

³⁷ Le caratteristiche della *proscriptio* sono minuziosamente descritte da Ulpiano in D. 14.3.11.3-4 (Ulp. 28 *ad ed.*): 3. *Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

responsabilità da parte del preponente per l'attività negoziale (rientrante nell'ambito della *praepositio*³⁸ o comunque connessa all'oggetto di questa³⁹) posta in essere dal

possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti. litteris utrum Graecis an Latinis? puto secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur.

4. Proscriptum autem perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum non erat, vel obscurata proscriptione contractum sit, institoria locum habebit. proinde si dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo simili contingit, ne proscriptum esset vel non pareret, dicendum eum qui praeposuit teneri. sed si ipse institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praepONENTI nocere debet, nisi particeps doli fuerit qui contraxit.

[3. Intendiamo per 'rendere noto pubblicamente' quando ciò avviene a chiare lettere, in modo tale che si possa leggere correttamente senza difficoltà, ovviamente davanti alla *taberna* o davanti a quel luogo nel quale è esercitata la *negotiatio*, non in un posto lontano, ma in evidenza. In caratteri greci o latini? Ritengo secondo l'esigenza del luogo, affinché nessuno possa addurre come pretesto l'ignoranza della scrittura. Sicuramente, non si dovrà dar retta a chi affermi di non aver conoscenza della scrittura o di non essersi accorto di ciò che era stato esposto, quando molti avevano letto ciò che era stato esposto pubblicamente.

4. Occorre altresì che ciò che è reso noto pubblicamente lo sia in permanenza: d'altronde, se si sia concluso un contratto durante quel lasso di tempo nel quale (la *proscriptio*) non era esposta o era divenuta illeggibile, l'azione institoria troverà applicazione. Pertanto, se il proprietario avesse indicato la merce messa in vendita e un altro avesse rimosso il cartello o se succede che per il lungo trascorrere del tempo o per la pioggia o per qualcosa di simile non fosse più esposto o più leggibile, si deve dire che chi ha preposto l'institore deve risponderne. Ma se lo stesso institore abbia rimosso il cartello per ingannarci, il suo comportamento doloso deve nuocere al preponente, a meno che non sia stato partecipe dell'inganno il terzo con cui l'institore aveva concluso il contratto].

Su questo brano si veda, da ultima, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 40 ss.

³⁸ Come risulta da D. 14.3.11.5 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Conditio autem praepositionis servanda est: quid enim si certa lege vel interventu cuiusdam personae vel sub pignore voluit cum eo contrahi vel ad certam rem? aequissimum erit id servari, in quo praepositus est. item si plures habuit institores vel cum omnibus simul contrahi voluit vel cum uno solo. sed et si denunciavit cui, ne cum eo contraheret, non debet institoria teneri: nam et certam personam possumus prohibere contrahere vel certum genus hominum vel negotiatorum, vel certis hominibus permittere. sed si alias cum alio contrahi vetuit continua variatione, danda est omnibus adversus eum actio: neque enim decipi debent contrahentes.*

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

preposto. Tale pubblica assunzione di responsabilità veniva resa nota alla potenziale clientela dell'impresa per mezzo di un cartello di norma esposto davanti alla *taberna* o comunque alla sede dell'impresa stessa.

Se così fosse, pertanto, la *proscriptio* affissa dinanzi alla banca avrebbe dovuto recare il nome del preponente (Carpoforo), il nome del preposto in qualità di *institor* (Callisto), l'indicazione del suo *status* (schiavo di Carpofofo), l'indicazione del negozio a lui affidato (il prestito feneratizio)⁴⁰.

[Comunque, la condizione della preposizione dev'essere osservata: cosa succede, dunque, se (il preponente) volle che si concludessero contratti con l'institore facendo accedere al contratto una determinata clausola o con l'intervento di una qualche persona o con pegno o con riguardo a una certa cosa? Sarà massimamente equo che sia rispettato ciò per cui (l'institore) è stato preposto. Allo stesso modo, se (il preponente) ebbe più institori o se volle che si concludessero contratti allo stesso tempo con tutti o con uno soltanto. Ma anche se (il preponente) abbia intimato di non concludere contratti con quello, non deve rispondere in base all'azione institoria: infatti possiamo anche proibire che si concludano contratti con una certa persona o con un certo genere di uomini o di *negotiatores*, o permetterlo a certi uomini. Ma se si proibisce di concludere contratti ora con gli uni ora con l'altro con una variazione continua, si deve dare a tutti l'azione contro di lui: infatti i contraenti non devono essere tratti in inganno da ciò].

Su questo brano si veda, da ultima, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 26 ss.

³⁹ Sulle attività negoziali funzionalmente connesse a quelle oggetto della *praepositio* si veda, da ultima, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 29 ss.; 52 ss.; 144 s.

⁴⁰ In CIL. IV 138 (FIRA. III, n. 143, p. 453 s.) è conservata la *proscriptio* di un *institor*, un *insularius*, per l'esattezza: *Insula Arriana | Polliana Cn. Allei Nigidi Mai. | Locantur ex i(dibus) Iulis primis tabernae | cum pergulis suis et c[e]nacula | equestria et domus. Conductor | convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser(vum)*.

[Nell'*insula* Arriana Polliana di *Cnaius Alleius Nigidus Maius* sono locate dal 1 luglio *tabernae* con i relativi soppalchi, appartamenti degni dell'ordine equestre e una casa unifamiliare. Il conduttore si accordi con *Primus*, servo di *Cnaius Alleius Nigidus Maius*].

Il testo presenta, pur nella sua sinteticità, tutti i dati utili ai potenziali clienti: a) il nome del preponente, *Cnaius Alleius Nigidus Maius*; b) il nome del preposto e la sua condizione di servo del preponente, *Primus Cn. Allei Nigidi Mai ser(vus)*; c) l'assunzione di responsabilità del preponente per l'attività negoziale del preposto inerente alla *praepositio*, implicita nell'invito ai terzi di concludere il contratto con il preposto stesso, *conductor | convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser(vum)*; d) la menzione delle *tabernae* e delle unità abitative locate, con l'indicazione della data d'inizio della locazione, *locantur ex i(dibus) Iulis primis tabernae | cum pergulis suis et c[e]nacula | equestria et domus*. Su CIL. IV 138 (FIRA. III, n. 143, p. 453 s.) si veda più ampiamente M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 45 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

4. Le cause della crisi

Dopo aver descritto gli esordi di Callisto nel mondo della finanza e degli affari, Ippolito ci dice che egli perse tutto e rimase senza un quattrino (*ref.* 9.12.1). Si deve pertanto cercare di capire se la responsabilità del crack sia attribuibile a Callisto, e quindi a sue operazioni speculative avventate⁴¹, quali la scelta di debitori che poi si siano rivelati non solvibili o la mancata assunzione di garanzie adeguate⁴², oppure, come sostengono alcuni storici moderni⁴³, a una cattiva congiuntura finanziaria creatasi durante il regno di Commodo e testimoniata dalle fonti⁴⁴.

La seconda spiegazione sembra a mio giudizio la più plausibile. Semplificando al massimo il discorso, la congiuntura negativa sarebbe stata causata dalla riduzione del contenuto argenteo del *denarius*⁴⁵, che produsse effetti rovinosi proprio su operazioni del genere di quelle che Callisto poneva in essere nella sua banca, cioè il prestito a interesse e il ricevimento di depositi. Infatti, poiché all'epoca il valore reale delle somme non poteva essere intaccato, le banche erano costrette a garantire i depositi con una quantità maggiore di moneta divisionale e richiedere tassi di interessi sempre più alti ai propri debitori⁴⁶. Ciò potrebbe aver determinato, pertanto, la concreta impossibilità per quei soggetti ai quali la banca aveva erogato i prestiti feneratizi di restituire i capitali

⁴¹ Forse è ciò che vorrebbe far credere Ippolito, come rilevano R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 253 e J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 78.

⁴² Come sostiene A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 185 ss.; 196 ss. e, soprattutto, 210 ss.; tuttavia da D. 14.3.11.5 (Ulp. 28 *ad ed.*), riportato *supra* alla nt. 38, risulta che dovrebbe essere il preponente e non il preposto a decidere se e come far accedere idonee garanzie all'attività negoziale oggetto della *praepositio* e a renderlo noto nella *proscriptio*. Va comunque precisato che tali garanzie possono anche non costituire, per il preponente, una tutela adeguata, come parrebbe risultare dalla fattispecie trattata da Paolo in D. 14.5.8 (Paul. 1 *decret.*), per la quale si fa rinvio *infra* al § 8, nt. 87.

⁴³ Sul punto si vedano S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 58 ss.; R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 254; F. DE MARTINO, *Storia economica*, cit., 364 s.

⁴⁴ Dio Cass. *hist. rom.* 51.21.5; S.H.A. *vita Comm.* 14.1-3.

⁴⁵ M. MAZZA, *Lotte sociali*, cit., 328 s., osserva: "La caduta del saggio d'interesse, a sua volta connesso con le variazioni del contenuto di fino della moneta divisionale argentea, non poteva non avere influenze sugli affari avventurosamente portati avanti dallo schiavo-banchiere". Si vedano in tal senso anche F. DE MARTINO, *Storia economica*, cit., 364 s. e F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 266; di diverso avviso S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 61, il quale afferma che Commodo non avrebbe sminuito sostanzialmente il fino argenteo del *denarius*. Più generici R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 254; J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 77; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 183.

⁴⁶ Così F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 266 s.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

ricevuti e gli interessi, accresciuti notevolmente per il fenomeno appena descritto. È inoltre probabile che, nel caso di specie, almeno in base agli indizi, pur di parte, forniti da Ippolito, Callisto avesse ricevuto i depositi senza che questi avessero le idonee coperture e li avesse poi impiegati in prestiti non adeguatamente garantiti. Infatti, anche nel caso di deposito non fruttifero, in deroga alla disciplina ordinaria del deposito - per la quale il depositario non può utilizzare il bene ricevuto ed è responsabile per furto d'uso, se lo fa - il banchiere può utilizzare il denaro depositato, purché nella banca vi sia la somma corrispondente sempre a disposizione del cliente depositante che, in tal modo, la può ritirare in qualsiasi momento⁴⁷. Ma se il banchiere risulta privo della suddetta copertura, perché l'ha utilizzata in prestiti che non sono stati onorati dai debitori, nel momento in cui i depositanti richiedono indietro il denaro e questo non viene restituito loro è conclamata l'insolvenza della banca. Questo, forse, è proprio ciò che dovette succedere a Callisto.

5. L'esplosione della crisi

Quale meccanismo si innesca nel momento in cui i creditori della banca, cioè le vedove e i confratelli che avevano depositato i propri risparmi, si presentano a Carpofoforo per fargli presente l'insolvenza del suo schiavo? Il liberto si impegna nei loro confronti a chiedere i conti a Callisto⁴⁸ e questi, venutolo a sapere, pur di sfuggire alle

⁴⁷ Sul punto si veda A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 210.

⁴⁸ I registri contabili degli *argentarii*, diversamente da quelli degli altri operatori economici, devono presentare una chiara distinzione tra il *codex accepti et expensi* - una specie di libro giornale nel quale si annotano movimenti di cassa (*nomina arcaria*), obbligazioni letterali mediante *expensilatio* e *acceptilatio litteris* e novazioni di obbligazioni preesistenti -, gli *adversaria* - il brogliaccio dei conti giornalieri, suddivisi nelle colonne del dare e dell'avere - e il *liber rationum* - la raccolta delle *membranae*, che riportano i conti correnti intestati ai singoli clienti. Posta questa fondamentale distinzione, si deve comunque ricordare che gli *adversaria* sono di norma costituiti da tavolette cerate, destinate a essere riutilizzate, poiché i conti giornalieri vengono cancellati ogni mese e riportati sul *codex* e che nella raccolta delle *membranae* le *rationes* degli *argentarii* e dei *nummularii* sono suddivise in partite (*partes*), che ripetono le registrazioni annotate nel *codex* in ordine cronologico. Sul punto si vedano G. GILIBERTI, *Legatum kalendarium*, cit., 20 ss., nt. 51; 54; 57; A. MASELLI, *Argentaria*, cit., 28 ss.; 101 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 617 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 509 ss.; M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, cit., 1544 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité à Rome. Essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne 2005, 117 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

ire del suo padrone, si dà alla fuga⁴⁹ e cerca di imbarcarsi a Porto su una nave diretta verso qualsiasi destinazione (*ref.* 9.12.2). Tuttavia la sua fuga viene segnalata a Carpofo, che riesce a raggiungerlo e dopo varie peripezie ad averlo in consegna (*ref.* 9.12.3). Carpofo lo riconduce a Roma e lo mette a lavorare in un mulino⁵⁰ (*ref.* 9.12.4); è superfluo precisare che ci si trova dinanzi semplicemente all'esercizio del *ius puniendi* da parte del *dominus* nei confronti dello schiavo fuggiasco e non a una condanna della pubblica autorità⁵¹.

Fin qui il racconto di Ippolito, pur vivido e ricco di particolari, si limita a descrivere il rocambolesco tentativo di fuga del nostro personaggio e l'inevitabile punizione comminatagli dal suo padrone, ma successivamente l'autore riporta delle notizie che offrono alcuni elementi utili ai fini della configurazione giuridica, se così si può dire, della crisi della banca, ormai conclamata.

Infatti Ippolito ci dice che dopo un po' di tempo alcuni confratelli chiesero a Carpofo di liberare Callisto, poiché questi affermava di aver prestato del denaro a delle persone (*ref.* 9.12.5)⁵² (notizia, del resto, del tutto plausibile, dato che il prestito a interesse doveva essere, almeno nelle intenzioni iniziali di Carpofo, l'attività della banca). Quest'ultimo dichiara ai creditori di non essere interessato al proprio denaro, ormai perduto, ma ai depositi dei suoi clienti, anche perché molti fra costoro erano

⁴⁹ Sul fenomeno della fuga degli schiavi si veda H. BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden 1971, 1 ss.

⁵⁰ Apuleio, *metam.* 9.12.3-4, offre una descrizione assai triste degli uomini addetti al mulino: *Dii boni, quales illic homunculi vibicibus lividis totam cutem depicti dorsumque plagosum scissili centunculo magis inumbrati quam obtecti, nonnulli exiguo tegili tantum modo pubem iniecti, cuncti tamen sic tunicati, ut essent per pannulos manifesti, frontes litterati et capillum semirasi et pedes anulati, tum lurore deformes et fumosis tenebris vaporosae caliginis palpebras adesi atque adeo male luminati et in modum pugilum, qui pulvisculo perspersi dimicant, farinulenta cinere sordide candidati.*

[Santi Numi! Che omiciattoli con la pelle striata di lividure e la schiena lacerata dalle battiture, piuttosto adombrata di stracci che coperta, al punto che molti nascondevano appena il pube, con larve di vestiti, e tutti attraverso i pochi stracci parevano nudi; con le fronti marchiate, i capelli a metà rasi, le catene al piede, lividi da non sembrare più uomini, con le palpebre consunte o gli occhi ciechi addirittura per le tenebre e la fuliggine e il fumo; e a guisa di pugilatori che lottano dopo essersi cosparsi di minuta polvere, tutti sudiciamente bianchi sotto una crosta di farina].

⁵¹ Sul punto si vedano le considerazioni di R. ÉTIENNE, *Recherches sur l'ergastule*, in *Actes du colloque 1972 sur l'esclavage. Annales littéraires de l'Université de Besançon*, Paris 1974, 252 s.

⁵² Per Ippolito questa affermazione di Callisto sarebbe menzogna e avrebbe quale unico fine la liberazione; si veda in tal senso R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 253 s.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

andati a lamentarsi proprio con lui dell'insolvenza di Callisto, affermando di aver depositato il denaro nella banca perché facevano affidamento sul suo buon nome e sulla sua retta reputazione (*ref.* 9.12.6).

L'atteggiamento di Carpofofo è davvero singolare: egli avrebbe potuto far presente ai creditori che lo assillavano che il ricevimento dei depositi non costituiva oggetto della *praepositio* di Callisto (se è corretta la narrazione dei fatti dovuta a Ippolito) e invece si assume esplicitamente la responsabilità per i debiti che questi aveva contratto con i depositanti. Così, per dare concreta attuazione al suo impegno, Carpofofo libera Callisto dal mulino⁵³, ma questi non riesce a recuperare il denaro che aveva prestato: Ippolito, con la solita malevolenza, racconta che a questo punto Callisto, per cercare ancora la morte, si sarebbe recato alla sinagoga per provocare gli Ebrei, disturbandoli durante le celebrazioni del sabato, con la scusa di voler richiedere loro il denaro del quale erano debitori.

6. Le attività della banca

Dal particolare appena riferito emerge un elemento assai significativo ai fini della ricostruzione delle attività finanziarie esercitate dalla banca gestita da Callisto: essa eroga prestiti a interesse a soggetti estranei rispetto alla comunità cristiana e riceve depositi da vedove e confratelli della comunità⁵⁴. In buona sostanza, uno dei due settori finanziari, se così si può dire, è rivolto all'esterno della comunità, mentre l'altro è rivolto all'interno di questa.

Ora, Ippolito pare dare per scontato che pur non avendo dato Carpofofo a Callisto l'incarico di ricevere i depositi dei confratelli, egli si senta comunque responsabile nei confronti di costoro. In proposito si può ipotizzare, sia pure con cautela, che Carpofofo - che sembra occupare una posizione di prestigio nella comunità cristiana di Roma - sia stato previamente informato dai confratelli che essi erano intenzionati ad affidare i propri risparmi alla sua banca. Se ciò fosse accaduto, sarebbe stato ben possibile che Carpofofo avesse approvato, anche solo tacitamente, l'ampliamento del raggio di affari operato da Callisto e, di conseguenza, che egli fosse a conoscenza dei depositi già prima dell'esplosione della crisi. Ma siamo ovviamente sul piano delle congetture: il brano di Ippolito non consente davvero di dare un riscontro oggettivo a questa, ripetiamo, pur possibile spiegazione del comportamento responsabile di Carpofofo nei confronti dei depositanti.

⁵³ Pare superfluo precisare che Carpofofo libera Callisto dal mulino, nel quale lo aveva messo a lavorare per punirlo, ma non lo manomette.

⁵⁴ Si vedano in tal senso S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 57; R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 254; F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 266 s.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Occorre segnalare un ulteriore problema, relativo al tipo di contratto che i creditori della banca potevano aver stipulato con Callisto. Anche in ordine a tale profilo giuridico il testo di Ippolito non è risolutivo, poiché egli usa il termine *παραθήκη* (ref. 9.12.1; 6), che designa il deposito greco (detto anche *παρακαταθήκη*), il quale aveva un ambito negoziale più ampio rispetto al deposito irregolare romano, potendo avere per oggetto sia il denaro sia altri beni fungibili e, nel caso del denaro, essere chiuso o aperto e prevedere o meno la corresponsione di interessi, secondo gli accordi tra le parti⁵⁵. Si possono comunque richiamare molto rapidamente tre testi del Digesto relativi proprio all'insolvenza della banca, che offrono spunti utili ai fini della risoluzione del problema appena segnalato. È altresì superfluo precisare che i passi di seguito riportati riflettono le incertezze derivanti dal dibattito giurisprudenziale (evidentemente ancora aperto agli inizi del III secolo d. C.) in merito alla qualifica negoziale dei conferimenti da parte dei clienti ai banchieri di somme di denaro aperte, posto che la corresponsione di interessi maturati sulle somme suddette rende problematico l'inquadramento del rapporto nell'ambito del deposito⁵⁶.

Il primo è D. 16.3.7.2-3 (Ulp. 30 *ad ed.*):

⁵⁵ Sul punto si vedano le considerazioni di J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 70 s. e A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 198 s. e nt. 93.

⁵⁶ M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 551, rilevato come il deposito irregolare parrebbe rientrare, almeno in astratto, nel mutuo e come per lungo tempo i giuristi romani abbiano ricondotto nell'ambito negoziale del mutuo la consegna di una somma di denaro da restituire nel *tantundem*, osserva però che a partire da un certo momento, nella prassi socio-economica, si sia cominciato a diversificare tale fattispecie rispetto alle applicazioni tipiche del mutuo. Infine, "verso la fine dell'età classica, probabilmente sotto l'influenza della prassi ellenistica, alcuni giuristi arrivarono a concedere, nel deposito irregolare, l'*actio depositi*, con *formula in ius concepta* e con *intentio ex fide bona*. Non si trattava di una semplice questione di tecnica formulare: nell'*actio depositi* come *iudicium bonae fidei* il giudice poteva tener conto degli interessi convenzionali, anche se solo pattuiti, nel che si deve trovare la spinta per riportare la fattispecie in questione non al mutuo bensì al deposito (irregolare)". Sul punto si vedano anche F. BONIFACIO, *Ricerche sul deposito irregolare in diritto romano*, in *BIDR.*, 49-50 (1947), 146 ss.; W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, II, in *RIDA.*, III s., 22 (1975), 287 ss.; A. MASELLI, *Argentaria*, cit., 109 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 541 s.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 504; 536 ss.; J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi*, cit., 322 s.; A. VALMAÑA OCHAITA, *El deposito irregular en la Jurisprudencia romana*, Madrid 1996, 106; 113; 121 ss.; F. SCOTTI, *Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento*, Torino 2008, 56 ss.; 63 ss.; P. SCHEIBELREITER, *Das depositum*, cit., 222 ss.; A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 207.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Quotiens foro cedunt⁵⁷ nummularii⁵⁸, solet primo loco ratio⁵⁹ haberi depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant. et ante privilegia igitur, si bona venierint, depositariorum ratio habetur, dummodo eorum qui vel postea usuras acceperunt ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito. 3. Item quaeritur, utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur. et constat simul admittendos: hoc enim rescripto principali significatur.

[Tutte le volte che i *nummularii* falliscono, si suole prendere in considerazione innanzi tutto il conto dei depositanti, quello cioè di coloro i quali hanno depositato somme di denaro, non le somme di denaro di quelli che le hanno depositate presso i *nummularii* per investirle mediante prestiti a interesse, con i *nummularii* o per loro tramite. Dunque, se i beni (dei *nummularii*) sono stati venduti, prima dei privilegi, si prende in considerazione il conto dei depositanti, senza considerare il conto di quelli che, anche in un secondo momento, hanno percepito interessi, come se avessero rinunciato al contratto di deposito. 3. Ci si chiede poi se si consideri l'ordine cronologico di coloro che hanno depositato o se invece i conti di tutti i depositanti concorrano insieme. Ed è evidente che costoro debbano essere ammessi insieme: questo è infatti indicato in un rescritto imperiale].

⁵⁷ A. WACKE, *Pecunia in arca*, Lecce 2002, 58, nt. 64, nota come la locuzione '*foro cedere*', che designa specificamente il fallimento del banchiere, si spiegherebbe col fatto che in tale evenienza fosse necessario rimuoverne la *taberna* dal foro. Sul punto si vedano anche A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 208 ss. e, da ultimo, A. CASSARINO, *Riflessioni sulla nozione di 'foro cedere' in riferimento all'esecutato nel diritto romano tra tarda repubblica e principato*, in *Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale on line*, 7 (2014), §§ 4-5.

⁵⁸ In origine i *nummularii* erano specializzati nel cambio e nel saggio delle monete, ma nel lessico giurisprudenziale - almeno a partire da Cervidio Scevola, D. 2.14.47.1 (Scaev. 1 *dig.*) - il termine designa anche operatori finanziari che esercitano le stesse attività degli *argentarii* (ricevimento di depositi ed erogazione di prestiti), come risulta dal testo in esame e da D. 2.13.9.2 (Paul. 3 *ad ed.*), in cui Paolo riporta un parere di Pomponio. A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 208 ss., proprio in riferimento a D. 16.3.7.2-3 (Ulp. 30 *ad ed.*), D. 16.3.8 (Pap. 9 *quaest.*) e D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*), osserva come sia Papiniano sia Ulpiano pongano la *mensa argentaria* e la *mensa nummularia* sullo stesso piano e utilizzino una terminologia promiscua in riferimento a entrambe, "essendosi ormai alla loro epoca pienamente concluso quel processo di osmosi fra i due tipi di impresa".

⁵⁹ La definizione di conto (*ratio*) è enunciata da Labeone ed è riferita (e integrata) da Ulpiano in D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 *ad ed.*), ma si veda anche D. 2.14.47.1 (Scaev. 1 *dig.*); per l'esame di questi passi si fa rinvio, da ultimo, ad A. PETRUCCI, *L'impresa bancaria*, cit., 116 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Ulpiano delinea l'ordine secondo il quale sono soddisfatti i creditori della banca in caso di fallimento: per primi coloro i quali avevano concluso contratti di deposito chiuso, distinti rispetto a quelli che avevano affidato alla banca il proprio denaro perché venisse investito in operazioni speculative, aventi per oggetto il prestito a interesse. Queste ultime sono menzionate nella frase *'non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant'*, che dovrebbe fare riferimento a due diverse specie di attività ricomprese nel *genus 'pecunias faenore exercere apud nummularios'*⁶⁰:

a) nella prima cliente e *nummularius* parrebbero operare insieme (*'pecunias faenore exercere cum nummulariis'*), forse dando vita a una impresa collettiva collegata alla banca, nella quale il cliente è comunque coinvolto nella gestione del capitale depositato, magari concordandone le modalità di investimento con il banchiere;

b) nella seconda il cliente sembrerebbe limitarsi ad affidare il proprio denaro al banchiere, senza essere coinvolto negli investimenti, demandati *in toto* alla discrezionalità del banchiere, che quindi opererebbe senza concordare col cliente le operazioni da compiere (*'pecunias faenore exercere per nummularios'*).

Se così fosse, la differenza tra le due attività speculative starebbe nel ruolo del cliente, coinvolto in prima persona nel primo caso e più defilato nel secondo.

Alla posizione dei 'creditori-speculatori' Ulpiano avvicina quella dei depositanti che, in un momento successivo alla conclusione del contratto, si siano accordati col

⁶⁰ W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, cit., 292, individua tre tipologie di operazioni: "le versement d'intérêts par le banquier lui-même, la participation aux bénéfices d'une affaire gérée en commun, la perception d'intérêts dans un placement effectué par l'entremise du banquier". A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 213 ss., ritiene che la frase *'non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant'* faccia riferimento a tre diverse specie di speculazioni:

I) la locuzione *'pecunias faenore exercere apud nummularios'* designerebbe una forma di credito a interesse, che oggi verrebbe qualificato come deposito d'investimento;

II) *'pecunias faenore exercere cum nummulariis'*, potrebbe essere equivalente a *'pecunias faenore exercere apud nummularios'*, oppure designare:

a) una società tra *nummularius* e cliente per la conclusione di uno o più affari o per l'esercizio di una o più attività, nella quale il primo conferisce la capacità professionale propria o del servo che gestisce la banca e il secondo mette in tutto o in parte il proprio denaro;

b) l'esercizio collettivo al di fuori del contratto di società di una impresa collegata alla banca, nella quale opera un servo con *peculium* avente funzioni manageriali;

III) *'pecunias faenore exercere per nummularios'*, infine, designerebbe l'incarico conferito dal cliente all'operatore finanziario di investire i propri capitali, mediante crediti concessi a terzi.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

banchiere per la percezione di interessi, come se avessero rinunciato al contratto di deposito e così, di conseguenza, alla loro posizione di creditori privilegiati.

Il secondo passo è D. 16.3.8 (Pap. 9 *quaest.*):

Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus: idque propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est. plane sumptus causa, qui necessarie factus est, semper praecedit: nam deducto eo bonorum calculus subduci solet.

[Privilegio che non si esercita soltanto sulla quantità di denaro depositato rinvenuta tra i beni dell'*argentarius*, ma sull'intero patrimonio dell'autore della frode: il che viene ammesso nel pubblico interesse, in vista della necessità di ricorrere agli *argentarii*. Le spese necessarie hanno peraltro sempre la precedenza: il calcolo del valore dei beni si suole fare, infatti, dedotte queste spese].

Papiniano osserva come, nel caso di insolvenza della banca dovuta a frode del banchiere che abbia causato il fallimento con il suo comportamento doloso, i creditori possano rivalersi non solo sul denaro depositato, ma anche su tutti i beni del banchiere, perché si fa ricorso ai servizi degli *argentarii* per una *utilitas publica*.

Il terzo brano è D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*):

In bonis mensularii vendundis post privilegia potioem eorum causam esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. sed enim qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non separantur, et merito: aliud est enim credere, aliud deponere. si tamen nummi exstent, vindicari eos posse puto a depositariis et futurum eum qui vindicat ante privilegia.

[Nella vendita dei beni dei *mensularii* si è deciso di preferire, dopo i privilegi, coloro che hanno depositato in banca somme di denaro in ragione dell'affidabilità di cui godono le *mensae*, mentre coloro che hanno percepito degli interessi sulle somme depositate presso i *mensularii* non sono tenuti distinti dagli altri creditori, e opportunamente: altro infatti è dare a credito, altro è depositare. Se però i soldi ci sono, ritengo che questi ultimi possano essere rivendicati dai depositanti e colui che li rivendica sia da anteporre ai privilegi].

Ulpiano delinea l'ordine secondo il quale sono soddisfatti i creditori del banchiere nel caso in cui questi subisca la *bonorum venditio*: al primo posto si trovano i creditori

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

privilegiati⁶¹, al secondo i depositanti, al terzo coloro i quali hanno percepito degli interessi sulle somme consegnate alla banca; costoro sono posti sullo stesso piano rispetto agli ulteriori creditori della banca, ma nel caso in cui il banchiere abbia denaro in cassa, i depositanti possono agire per questo, scavalcando anche i creditori privilegiati. Qui dovrebbe trattarsi di depositanti che avevano concluso contratti di deposito chiuso, con precisa identificazione delle somme consegnate (*pecunia obsignata*): in questo caso la *rei vindicatio* risulta più vantaggiosa rispetto all'*actio depositi*, perché la posizione dell'attore è *ante privilegia*⁶².

L'*incipit* del passo parrebbe contraddire quanto affermato dallo stesso giurista severiano in D. 16.3.7.2 (Ulp. 30 *ad ed.*), '*solet primo loco ratio haberi depositariorum . . . et ante privilegia igitur, si bona venierint, depositariorum ratio habetur*'. Petrucci⁶³ cerca di risolvere l'antinomia, rilevando come nei due passi Ulpiano abbia trattato la questione da due punti di vista differenti: in D. 16.3.7.2 (Ulp. 30 *ad ed.*), nel commento all'editto sull'*actio depositi*, egli avrebbe delineato la distinzione tra i depositanti e gli speculatori, rimarcando la precedenza dei primi e il fatto che, se il depositante si fosse in seguito accordato col banchiere per il pagamento di interessi sulla somma depositata⁶⁴, tale precedenza sarebbe venuta meno, mentre in D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*) il giurista severiano commenta le disposizioni edittali in merito alla posizione dei creditori privilegiati in sede di *bonorum venditio*. L'Autore⁶⁵ ritiene, pertanto, che dall'esame congiunto dei due testi ulpianeî risulti l'ordine secondo il quale i creditori venivano soddisfatti nel caso di *bonorum venditio* del banchiere insolvente:

⁶¹ Si pensi, per esempio, ai creditori che vantino un diritto reale di garanzia nei confronti del debitore; per l'elenco dei creditori privilegiati si vedano M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, 401 ss.

⁶² M. MARRONE, *Contributi in tema di legittimazione passiva alla «rei vindicatio»*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, Milano 1972, I, poi in *Scritti giuridici*, (cur. G. FALCONE), (da cui si cita), Palermo 2003, I, 375 s., nt. 113, osserva come questo sia uno dei casi eccezionali nei quali l'azione di rivendica è più conveniente rispetto alla concorrente azione *in personam*.

⁶³ Mensam exercere, cit., 208 ss. e, in particolare, 214; ID., *Per una storia della protezione*, cit., 181 ss.; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 211 ss.

⁶⁴ W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, cit., 289, osserva: "Il est certain que les parties n'avaient pas contracté de convention d'intérêts sous forme de stipulation. En revanche, un pacte non formel ne pouvait engendrer une obligation de payer des intérêts dans le cadre du prêt. Il devait donc s'agir d'une situation où, dans un rapport juridique qu'Ulprien qualifie de prêt, les intérêts avaient été acceptés. Leur paiement volontaire excluait la *condictio*".

⁶⁵ A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione*, cit., 184; ID., *L'impresa bancaria*, cit., 214.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

I) precedenza assoluta per quei clienti che avevano concluso contratti di deposito chiuso (*pecunia obsignata*) o regolare (in cui il banchiere può utilizzare le monete, ma non la somma)⁶⁶;

II) subito dopo, i creditori privilegiati e poi i clienti che avevano concluso contratti di deposito aperto o irregolare;

III) infine i creditori chirografari, posti sullo stesso piano dei clienti che avevano depositato somme di denaro pattuendo con il banchiere, anche in un momento successivo, la corresponsione di interessi e di quelli che avevano posto in essere operazioni speculative con il banchiere⁶⁷.

Io sarei propensa a tenere anche conto dello spunto offerto da Marrone⁶⁸ e ritenere, pertanto, che la posizione dei depositanti che 'scavalcano' anche i creditori privilegiati dipenda dalla loro scelta di intentare l'azione di rivendica. Questo consentirebbe di superare l'apparente antinomia tra D. 16.3.7.2 (Ulp. 30 *ad ed.*) e D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*).

Dalla narrazione di Ippolito non risulta che tipo di deposito avessero concluso le vedove e i confratelli, se un deposito 'chiuso', oppure un deposito produttivo di interessi, che per Ulpiano, come si è appena visto, non garantirebbe comunque una posizione privilegiata al creditore della banca nel caso di procedura esecutiva per l'insolvenza di questa. Per Mazzarino⁶⁹, che propende - probabilmente a ragione - per la seconda soluzione, gli interessi che la banca richiedeva ai clienti ai quali aveva erogato prestiti erano più alti di quelli che la stessa pagava sui depositi fruttiferi e questo avrebbe

⁶⁶ Sul punto si vedano F. BONIFACIO, *Ricerche sul deposito irregolare*, cit., 149 ss. e W. LITEWSKI, *Le dépôt irrégulier*, cit., 288 s.

⁶⁷ F. BONIFACIO, *Ricerche sul deposito irregolare*, cit., 150, individua tre diverse posizioni sulle quali si può attestare il depositante nella procedura concorsuale nei confronti del banchiere:

I) se il deposito è chiuso e v'è il denaro nelle casse del banchiere, il depositante potrà agire con la *rei vindicatio*;

II) se il deposito è chiuso, ma il denaro consegnato dal depositante non esiste più nella sua specifica individualità, il depositante potrà soddisfarsi dopo i creditori privilegiati e prima dei chirografari;

III) infine, se il deposito è usurario, il depositante rientrerà nella massa degli altri creditori.

⁶⁸ Per il quale si veda *supra* alla nt. 62.

⁶⁹ *Religione ed economia*, cit., 57; si veda in tal senso anche J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 70 s.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

dovuto consentire, in una congiuntura economica 'sana', un buon margine di guadagno per la banca.

Ora, anche alla luce di questa importante osservazione, si può provare a capire cosa sia successo alla banca gestita da Callisto; si debbono fare tre considerazioni, suggerite dal confronto tra i testi del Digesto appena riportati e la narrazione di Ippolito (*ref.* 9.12.1;5):

I) i depositanti - qualificati come vedove e confratelli - sembrano essere piccoli risparmiatori non propensi a rischiose speculazioni finanziarie; essi si rivolgono alla banca per ottenere un servizio di custodia delle proprie somme, il che non dovrebbe escludere la possibilità di percepire anche degli interessi. Elemento decisivo ai fini della conclusione del contratto è la retta reputazione, il buon nome di cui gode Carpofofo (*ref.* 9.12.1;6), che pare richiamare la *fides publica* di cui godono i banchieri, menzionata per esempio da Ulpiano in D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*)⁷⁰;

II) non sembra che nel caso sia riscontrabile la varietà di creditori che risulta dai due passi di Ulpiano; non dovrebbe pertanto porsi il problema del grado in base al quale essi potranno rivalersi;

III) nel momento in cui gli affari della banca iniziano ad andar male e i depositanti si rendono conto che Callisto non è più grado di restituire loro le somme affidate, Carpofofo, avvisato della crisi, chiede a Callisto i registri della contabilità e questi, spaventato, si dà alla fuga (*ref.* 9.12.2). In questo momento Carpofofo è ormai a conoscenza dell'insolvenza del suo schiavo, ma ciò che egli con buona probabilità vuol verificare è se questi abbia utilizzato per i prestiti a interesse non solo la somma di denaro che gli aveva affidato a tal fine, ma anche i depositi di vedove e confratelli e, soprattutto, se Callisto abbia fatto queste operazioni senza che vi fosse nella cassa della banca il denaro necessario per restituire le somme oggetto dei depositi a richiesta dei depositanti.

È proprio quest'ultimo è il 'punto dolente' della gestione di Callisto: egli ha impiegato nel prestito a interesse non solo la somma affidatagli da Carpofofo, ma anche i depositi dei confratelli, i quali ben difficilmente potevano averlo incaricato di svolgere speculazioni finanziarie coi loro risparmi. Forse, in una situazione finanziaria 'sana', nella quale i debitori della banca sono di norma adempienti, l'operazione poteva aver un margine di rischio non eccessivo e garantire da una parte buoni guadagni alla banca e, dall'altra, interessi per i depositanti, ma nella cattiva congiuntura finanziaria che si crea sotto il regno di Commodo l'operazione diventa rovinosa perché, come si è visto, i debitori della banca che avevano da questa ricevuto i prestiti non sono più in grado di restituire le somme ricevute con gli interessi; quindi Callisto, a sua volta, non può

⁷⁰ Si veda anche D. 2.13.9.2 (Paul. 3 *ad ed.*).

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

restituire ai depositanti le somme che costoro gli avevano affidato e la sua azzardata operazione diventa palese⁷¹.

7. La condanna di Callisto

Ma ritorniamo al racconto di Ippolito: abbiamo visto che Callisto si reca di sabato alla sinagoga, secondo l'autore per provocare gli Ebrei e trovare la morte nel tumulto; più verosimilmente, per chiedere ai debitori della banca, almeno in parte membri di questa comunità, la restituzione delle somme ricevute in prestito con gli interessi maturati⁷². I debitori, però, com'era prevedibile, si infuriano con Callisto, la discussione forse degenera dal campo degli affari a quello religioso - sembra infatti avvertirsi una certa tensione tra le due comunità - e ne nasce una rissa, nel corso della quale Callisto viene insultato e malmenato, per poi essere trascinato dinanzi al *praefectus urbi* Seio Fusciano (*ref.* 9.12.7)⁷³. Col prefetto gli Ebrei si lamentano del disturbo arrecato da Callisto alle loro funzioni, facendo presente che i Romani permettevano loro di praticare pubblicamente i propri culti, cosa che Callisto aveva impedito col suo comportamento (*ref.* 9.12.8).

A questo punto, sempre davanti al prefetto, interviene Carpoforo prontamente avvisato dei guai del suo schiavo, il quale accusa Callisto per il cattivo andamento dei suoi affari e nega che questi appartenga alla comunità cristiana (gli Ebrei lo avevano accusato, dicendo che li aveva disturbati dichiarandosi cristiano), ma Seio Fusciano,

⁷¹ A. TORRENT, *Turbulencias financieras*, cit., 184 s.; 210 ss., ritiene che la bancarotta di Callisto sia colposa e non fraudolenta: egli non avrebbe sottratto i depositi dei clienti, né avrebbe agito con il proposito di ingannarli, ma avrebbe investito il loro denaro senza che la banca avesse le coperture necessarie e senza valutare in maniera corretta i rischi insiti in tale operazione; inoltre egli non avrebbe neppure richiesto garanzie adeguate ai clienti ai quali aveva erogato i prestiti feneratizi, non potendosi poi rivalere in alcun modo nei loro confronti.

⁷² Si vedano in tal senso R. BOGAERT, *Changeurs et banquiers*, cit., 254 e nt. 92; J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 81; F. P. RIZZO, *Un esempio di banca*, cit., 267.

⁷³ È superfluo precisare come, in ambito criminale, lo schiavo sia considerato in linea di principio responsabile come un soggetto libero - secondo quanto risulta, per esempio, da D. 48.2.12.4 (Ven. Sat. 2 *de iud. publ.*) e da D. 48.19.28.16 (Call. 5 *de cogn.*) - benché nei suoi confronti siano irrogate pene particolarmente ignominiose e crudeli; sul punto si vedano B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 111 e G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW.*, 14.II, (*cur.* H. TEMPORINI, W. HAASE), Berlin - New York 1982, 767.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

istigato dagli Ebrei, fa flagellare Callisto e lo condanna ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna (ref. 9.12.9)⁷⁴.

A quale titolo Seio Fusciano pronuncia questa condanna? Per quale crimine Callisto è stato denunciato dagli Ebrei? Per il fatto di essere cristiano o per il tumulto alla Sinagoga⁷⁵? È del tutto plausibile che gli Ebrei, proprio facendosi forti della protezione accordata loro, abbiano denunciato Callisto per il grave disturbo arrecato al culto e si siano difesi per aver partecipato a una rissa che doveva aver evidentemente turbato l'ordine pubblico, il cui mantenimento era proprio demandato al *praefectus urbi*⁷⁶. Mazzarino⁷⁷ ipotizza che Seio Fusciano possa aver condannato Callisto in applicazione del rescritto di Marco Aurelio menzionato in D. 48.19.30 (Mod. 1 *de poen.*):

Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrentur, divus Marcus huiusmodi homines in insulam relegari rescripsit.

[Se qualcuno avrà fatto qualcosa, in ragione della quale gli animi suggestionabili degli uomini siano atterriti dalla paura della divinità, il

⁷⁴ Sulla condanna ai lavori forzati nelle miniere si vedano, da ultimi, F. SALERNO, «Ad metalla». *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003, 1 ss.; S. DORE, *La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?*, in *ArcheoArte*, 1 (2010), 77 ss.; A. McCLINTOCK, *Servi della pena*, cit., 13 ss. e, in particolare, 116 s., per la condanna di Callisto.

⁷⁵ Non sembra invece plausibile che Callisto sia stato accusato di essere cristiano. Infatti le fonti in nostro possesso ci permettono di affermare che, a partire da Traiano, si richiedesse una denuncia circostanziata per accusare qualcuno di essere un cristiano (Plin. *epist.* 10.96-97) e, a partire da Adriano, nel caso in cui l'accusa si fosse dimostrata infondata, il denunciante sarebbe andato incontro a gravi conseguenze in quanto calunniatore, secondo ciò che risulta dal rescritto di questo imperatore a Gaio Minucio Fundano, riferito in *Iust. apol.* 68.2-3 e in *Eus. hist. eccl.* 4.8.6-8; 4.9.1-3 (ma si veda anche *acta Cypr.* 1.5). Sul punto si fa rinvio a G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, 61 ss.; M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Milano 1983, 67 ss.; 73 ss.; D. A. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999, 150 ss.

⁷⁶ Sulle competenze del *praefectus urbi* in materia di ordine pubblico cittadino si vedano D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del «praefectus urbi»*, cit., 184 ss.; J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi*, cit., 308 s.; ID., *La quiebra de la banca*, cit., 81 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti della 'giurisdizione civile'*, cit., 198; 219 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 222 ss.

⁷⁷ *Religione ed economia*, cit., 55, nt. 4.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

divino Marco dispose per rescritto che uomini siffatti siano relegati in un'isola].

In realtà si tratta di capire se il rescritto sanziona la condotta di chi abbia suscitato uno smodato terrore di carattere religioso in persone dal carattere non saldo⁷⁸ (e in questo caso non dovrebbe essere applicabile a Callisto) oppure la condotta che abbia urtato il sentimento religioso delle persone, causando fra queste terrore e quindi agitazione e perturbamento dell'ordine pubblico. Se il rescritto è focalizzato su questa seconda tipologia di condotta, punita per l'allarme sociale che essa suscita, non si può escludere, seguendo l'autorevole opinione dello Studioso siciliano, che Seio Fusciano possa aver condannato Callisto proprio in applicazione del rescritto di Marco Aurelio.

8. E i creditori della banca?

Come hanno agito i creditori della banca per far valere le proprie pretese? All'epoca, come già detto, per le liti nelle quali una delle parti fosse stato un *argentarius* o un *nummularius*, v'era l'alternativa tra il processo formulare e la procedura cognitoria e si poteva, pertanto:

a) agire davanti al pretore con l'*actio depositi*, adattata come *actio depositi institoria* - se, come pare più probabile, Callisto avesse rivestito la qualifica di *institor*⁷⁹ - o come *actio depositi de peculio et de in rem verso* - se Callisto fosse stato un *servus peculiatius*⁸⁰; l'*actio depositi in ius ex fide bona* (o *institoria* o *de peculio et de in rem verso*) avrebbe implicato la condanna per Carpofo, convenuto per le obbligazioni assunte da Callisto, anche al pagamento degli interessi convenzionali; se Carpofo non avesse potuto ottemperare alla condanna, a questa sarebbe eventualmente seguita la *bonorum venditio*, secondo la procedura abituale, che parrebbe quella seguita nei tre testi del Digesto esaminati *supra*⁸¹, nei quali appunto si tratta dell'ordine secondo il quale debbono essere soddisfatti i creditori dell'*argentarius* o del *nummularius* insolvente.

Nel nostro caso, però, non sembra che i depositanti si siano avvalsi di questa misura processuale. Secondo Ippolito, infatti, essi si rivolgono direttamente a Carpofo e questi risponde loro che avrebbe richiesto le *rationes* al proprio schiavo. Inoltre i depositanti fanno presente a Carpofo che Callisto aveva rivelato loro l'esistenza di

⁷⁸ Si veda sostanzialmente in tal senso G. DE BONFILS, *Roma e gli ebrei (secoli I-V)*, Bari 2002, 70 s.

⁷⁹ Sul punto si veda *supra* al § 3.

⁸⁰ Sul punto si veda *supra* al § 3.

⁸¹ D. 16.3.7.2-3 (Ulp. 30 *ad ed.*); D. 16.3.8 (Pap. 9 *quaest.*); D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 *ad ed.*), per i quali si veda *supra* al § 6.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

crediti vantati dalla banca nei confronti di altri clienti (almeno in parte, a quanto pare, membri della comunità ebraica di Roma), ragion per cui il *dominus* libera il servo dal mulino affinché li possa riscuotere;

b) accantonata l'ipotesi del procedimento formulare, si può considerare l'alternativa del processo cognitorio dinanzi al *praefectus urbi*. Ma anche tale evenienza pare improbabile, poiché Ippolito nomina più volte Seio Fusciano, che all'epoca dei fatti rivestiva tale carica, e descrive dettagliatamente il procedimento nei confronti di Callisto per la rissa alla sinagoga, ma non dice nulla in merito a un eventuale processo per l'insolvenza di Callisto, che avrebbe dovuto aver luogo nei confronti di Carpofo. Infatti Carpofo si presenta dinanzi al *praefectus urbi* solo per negare che il suo schiavo sia cristiano e affermare di aver subito una forte perdita per il suo comportamento (con l'intento, probabilmente, di allontanare l'attenzione della pubblica autorità dalla comunità cristiana⁸²).

Ora, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire per quale ragione, forse, i creditori della banca non diedero inizio a nessuna delle procedure alternative a loro disposizione: in *ref.* 9.12.6 si legge che Carpofo si impegna personalmente nei confronti delle vedove e dei confratelli per consentire loro il recupero dei depositi e afferma di non preoccuparsi per la somma di denaro che egli stesso aveva affidato a Callisto perché avviasse l'attività creditizia, alla cui perdita si era evidentemente rassegnato⁸³. Pertanto, a fronte dell'impegno di Carpofo, è ipotizzabile che i creditori si aspettino che il liberto imperiale provveda con prontezza e in prima persona a onorare i debiti assunti dal suo schiavo. Forse anch'essi, al pari di Carpofo, non vogliono attirare l'attenzione della pubblica autorità sulla comunità cristiana, agendo in giudizio per far valere le proprie pretese. Questa ipotesi è rafforzata dalle stesse parole che Carpofo pronuncia dinanzi a Seio Fusciano: egli dice che Callisto gli ha fatto perdere una grossa somma, ma non accenna minimamente alla perdita dei depositi e, più in generale, al crack della banca.

A queste considerazioni si deve aggiungere l'argomento più significativo, quello *e silentio*: Ippolito non fa menzione alcuna di un procedimento, formulare o *extra ordinem*, nei confronti di Carpofo per la 'bancarotta' di Callisto, né, tanto meno, dell'apertura di una eventuale procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere sempre nei confronti di Carpofo, con gravissime conseguenze patrimoniali e non. Se anche solo una di queste tre possibili procedure avesse avuto luogo, Ippolito ne avrebbe dato sicuramente conto, al fine di gettare ulteriore discredito sul suo rivale e invece, nella sua narrazione, non v'è riferimento alcuno in tal senso.

⁸² Sul punto si veda ancora *infra* nel testo.

⁸³ Si veda *supra* al § 5.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Un profilo da tenere ben presente consiste nel fatto che sia se i creditori avessero scelto la procedura formulare sia se si fossero rivolti al *praefectus urbi*, sia se si fosse aperta la procedura concorsuale, il procedimento sarebbe stato comunque contro Carpofo, perché è il *dominus* a dover rispondere dell'attività negoziale posta in essere dallo schiavo preposto alla *mensa*, come risulta dai testi in tema di preposizione institoria e, nello specifico, da quelli relativi a questo genere di *negotatio*⁸⁴, principio ancora ribadito da una costituzione di Alessandro Severo del 230 d. C., riportata in C. 4.25.3:

Imp. Alexander A. Marciae.

Institoria tibi adversus eum actio competit, a quo servum mensae praepositum dicis, si eius negotii causa, quod per eum exercebatur, deposita pecunia nec reddita potest probari.

PP. non. Mai. Agricola et Clemente cons.

[a.

230]

[A te spetta l'azione institoria, contro colui dal quale tu dici che è stato preposto uno schiavo a una *mensa*, se si può provare che a causa di quel *negotium*, che era stato esercitato per suo tramite, è stato depositato del denaro e non è stato restituito].

Secondo la cancelleria imperiale, a Marcia, cliente di una *mensa* presso la quale aveva depositato una somma di denaro, spetta l'*actio institoria* contro il *dominus* che abbia preposto uno schiavo all'attività finanziaria, se essa dimostra che questi abbia ricevuto il denaro che poi non ha restituito nell'ambito delle attività finanziarie alle quali era stato preposto⁸⁵.

⁸⁴ D. 14.3.5.2-3 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.3.19 (Pap. 3 *resp.*); D. 14.3.20 (Scaev. 5 *dig.*); si veda anche D. 14.5.8 (Paul. 1 *decret.*), per il quale si fa rinvio *infra* alla nt. 87.

⁸⁵ Ulteriori indicazioni sono offerte dalla lettura di D. 14.3.19.1 (Pap. 3 *resp.*): *Si dominus, qui servum institorem apud mensam pecuniis accipiendis habuit, post libertatem quoque datam idem per libertum negotium exercuit, varietate status non mutabitur periculi causa.*

Per la traduzione di questo passo si veda *supra* al § 3, nt. 26.

Il principio enunciato da Papiniano costituisce l'esplicazione del principio generale risultante da una lunga serie di testi giurisprudenziali, specialmente in tema di *actio institoria*, per il quale la *negotatio* sarebbe caratterizzata da una continuità e un'autonomia che le consentono, si potrebbe quasi dire, di 'vivere una vita propria', non risentendo delle vicende concernenti preponente e preposto. Di conseguenza, la *negotatio* esercitata per mezzo di un *institor* prosegue ininterrottamente il suo corso sia

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

Pertanto, anche nel caso narrato da Ippolito - che presenta degli evidenti profili di analogia con la fattispecie in merito alla quale era stata emanata questa costituzione imperiale - sarebbe dovuto essere Carpofoforo a dover rispondere in giudizio per i debiti contratti da Callisto. Dunque, se riconsideriamo *ref.* 9.12.1, pare chiaro, malgrado il lieve margine di incertezza derivante dal testo greco, che Carpofoforo ricorra agli 'strumenti giuridici' del diritto romano (probabilmente *praepositio* dell'*institor* e *taberna instructa*) per organizzare la sua impresa bancaria, predisponendo a tal fine un complesso di beni e preponendovi Callisto. Ma, nel momento in cui gli affari iniziano ad andar male e si profila in tutta la sua gravità lo stato d'insolvenza, i depositanti non si avvalgono dei mezzi di tutela predisposti dal diritto romano: essi non esperiscono l'*actio institoria* davanti al pretore, né in alternativa si rivolgono al *praefectus urbi*.

Dalla narrazione di Ippolito risulta inoltre con chiarezza come si cerchi di risolvere le questioni della banca all'interno della comunità cristiana, senza far ricorso all'autorità pubblica: c'è sempre qualcuno che avverte Carpofoforo dei movimenti di Callisto, i creditori si rivolgono direttamente a Carpofoforo, lamentando l'insolvenza del suo schiavo, sempre i creditori chiedono a Carpofoforo di liberare Callisto dal mulino, per agevolare la riscossione dei crediti che aveva erogato quando era a capo della banca, c'è infine qualcuno che va prontamente a riferire a Carpofoforo della rissa scatenata da Callisto nella sinagoga e del fatto che questi sia stato trascinato dinanzi al *praefectus urbi*. È solo in questo momento che Carpofoforo mette piede in un tribunale e non vi è certo trascinato dai creditori della banca.

D'altro canto, Carpofoforo non sembrerebbe agire in giudizio per cercare di recuperare i prestiti erogati dallo schiavo, più gli interessi. Non solo: se davvero - come si deduce dalla narrazione di Ippolito - i debitori della banca (o parte di questi) sono membri della comunità ebraica, egli non fa neppure presente questa circostanza quando compare dinanzi al *praefectus urbi* nel corso del processo per la lite alla sinagoga. Tale

nel caso di morte del preponente sia nel caso di sostituzione, manomissione, morte e vendita del preposto. Nel caso di specie trattato da Ulpiano, il fatto che il *dominus* titolare di una *mensa* abbia manomesso lo schiavo *institor* non incide affatto sulla responsabilità del preponente, che dovrà comunque rispondere per l'attività negoziale del preposto, del quale abbia continuato ad avvalersi dopo l'affrancazione. Secondo A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 309, il frammento D. 14.3.19 (Pap. 3 *resp.*) illustrerebbe tre diverse attività offerte dall'imprenditore finanziario alla clientela: nel *principium* si tratta di un '*procurator mutuis pecuniis accipiendis*'; nel § 1 di un '*servus institor apud mensam pecuniis accipiendis*'; nel § 3 di un '*servus pecuniis tantum faenerandis praepositus*'. Su questo passo si vedano, da ultimi, ancora A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione*, cit., 178 s.; M. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza»*, cit., 340 ss.; P. CERAMI, *Introduzione*, cit., 47 s.; M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 87 ss.

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

atteggiamento, forse, può essere dettato dalla volontà di stemperare le tensioni intercorrenti tra la comunità cristiana e quella ebraica, che all'epoca godeva della libertà di culto che alla prima non era concessa, pur aprendosi con Commodo un periodo favorevole per i cristiani, che prosegue con la dinastia severiana⁸⁶.

Proviamo a capire il comportamento quantomeno singolare del liberto imperiale: alla fine della lunga e travagliata vicenda, l'unico ad aver subito un danno dal crack della banca parrebbe essere appunto Carpofo. Possiamo pertanto ipotizzare che egli abbia pagato i creditori della banca utilizzando del denaro proprio (evidentemente non investito nell'impresa bancaria) e onorando così l'impegno assunto nei confronti delle vedove e dei confratelli (*ref.* 9.12.6)⁸⁷. Ma si può credere che questo comportamento

⁸⁶ Sul punto si vedano, per esempio, S. MAZZARINO, *Religione ed economia*, cit., 54 ss.; M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, cit., 83 ss.; J. DE CHURRUCA, *La quiebra de la banca*, cit., 67 s.

⁸⁷ In condizioni normali, tuttavia, l'insolvenza delle banche sfociava o in procedimenti davanti al pretore o in procedimenti cognitivi. A questo proposito, interessanti spunti di riflessione sono offerti dalla lettura di D. 14.5.8 (Paul. 1 *decret.*): *Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset. cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur, praefectus annonae contra dominum dederat sententiam. dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, [non] <nam> pro aliis suscipit debitum: non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec [videtur] <videri> hoc dominum mandasse. sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituuisse, sententiam conservavit imperator.*

[Tiziano Primo aveva preposto un servo a erogare mutui in denaro e a ricevere pegni; questo servo era anche solito accollarsi e pagare il debito del compratore a favore dei commercianti d'orzo. Il servo era fuggito e colui al quale il servo era stato delegato a versare il prezzo dell'orzo, aveva convenuto in giudizio il proprietario per l'attività negoziale esercitata dall'istitutore; costui negava che lo si potesse convenire per questo nome, poiché il servo non era stato preposto a quell'attività. Tuttavia, avendo provato che lo stesso servo aveva sia gestito molti altri affari sia preso in affitto dei magazzini sia pagato a molti, il prefetto dell'annona aveva emanato una sentenza contro il proprietario. Dicevamo che era porsa come una fideiussione, perché il servo avrebbe pagato il debito per conto di un altro, in quanto per conto di altri aveva assunto il debito: non si era soliti tuttavia concedere l'azione institoria contro il proprietario per tale causa,

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

né era sembrato che il proprietario avesse dato incarico di ciò. Ma poiché era parso che il servo lo avesse sostituito in tutti gli affari in suo nome, l'imperatore aveva confermato la sentenza].

Paolo non dice che lo schiavo di Tiziano Primo è preposto a una banca, però questi esercita un'attività sostanzialmente analoga a quella di Callisto, vale a dire l'erogazione di prestiti feneratori, con la sola differenza che, nel caso trattato dal giurista severiano, l'istitutore si fa garantire da pegni la restituzione delle somme che presta. Anche in questo caso il servo istitutore esorbita dall'ambito della *praepositio* e inizia a esercitare un'attività alla quale non era stato preposto: infatti egli funge da intermediatore finanziario tra i mercanti d'orzo e gli acquirenti, anticipando i pagamenti di costoro. Questa attività assume proporzioni sempre più ampie, coinvolge una numerosa clientela e rende necessaria la locazione di magazzini per lo stoccaggio delle derrate che ne sono oggetto. A un certo punto, però, lo schiavo fugge - non è chiaro se ciò sia dovuto a un rovescio degli affari (come nel caso di Callisto) o se egli scappi col denaro dei clienti - e diversamente da Callisto non si fa riacciuffare. Tiziano Primo viene convenuto in giudizio davanti al prefetto dell'annona da un creditore che non aveva ricevuto il prezzo per una partita di granaglie. Qui, peraltro, va notato come, pur essendo Tiziano Primo titolare di un'attività finanziaria, l'attore agisca dinanzi al prefetto dell'annona, competente *extra ordinem* per le liti in materia di approvvigionamento alimentare dell'urbe, e non dinanzi al prefetto all'urbe, competente per le liti nelle quali una delle parti sia un banchiere. Si può ipotizzare o che il *praefectus urbi* sia competente per le attività dei soli *argentarii* e *nummularii*, e non anche per quelle di altri operatori finanziari non qualificati espressamente da questi termini, o che, nel caso di un possibile conflitto di competenze, che si verrebbe a delineare in un caso come quello trattato in D. 14.5.8 (Paul. 1 *decret.*), in cui una delle parti è un operatore finanziario e l'altra è un commerciante di derrate alimentari destinate all'approvvigionamento di Roma, quest'ultimo profilo sia considerato d'interesse prevalente e, di conseguenza, il procedimento abbia luogo dinanzi al prefetto dell'annona e non dinanzi al *praefectus urbi*. Il caso di Tiziano Primo, comunque, ha un esito differente rispetto alla vicenda di Callisto: il *negotiator hordei* che lo schiavo fuggitivo non ha pagato conviene in giudizio Tiziano Primo davanti al *praefectus annonae*: qui egli si difende facendo presente che quest'attività non costituiva oggetto della *praepositio* e pertanto non sarebbe tenuto a risponderne. Malgrado questa obiezione, Tiziano Primo è condannato e anche l'appello che egli presenta dinanzi all'imperatore si conclude con la sua condanna (già pronunciata dal *praefectus annonae*), motivata dal fatto che risultava che lo schiavo avesse agito come sostituto del *dominus* in tutte le attività di questi. A tali elementi, che avvalorano l'ipotesi che il *dominus* non potesse non essere a conoscenza delle attività del suo schiavo e ne avesse tacitamente approvato o comunque tollerato lo svolgimento,

STUDI E OPINIONI

IL CRACK DI CALLISTO ALL'EPOCA DI COMMODO

possa anche essere dettato dalla volontà di Carpoforo di non attirare l'interesse della pubblica autorità sulla comunità cristiana, cosa che sarebbe potuta accadere se qualcuno dei creditori della banca avesse deciso di agire in giudizio - davanti al pretore con la procedura formulare o *extra ordinem* davanti al *praefectus urbi* - per far valere il proprio credito e in questa prospettiva si può anche comprendere il fatto che Carpoforo neghi che Callisto sia cristiano.

La vicenda parrebbe quindi chiudersi per lui con delle gravi perdite sul piano economico, ma la comunità cristiana è protetta e il suo buon nome è salvo e infatti non è un caso che Ippolito lo rimarchi nella sua narrazione.

si aggiunga che nell'ambito della *cognitio extra ordinem* la *formula* - impiegata dall'attore per esprimere in termini sintetici ed esaustivi la pretesa dell'attore - non vincola l'organo giudicante con la rigidità che connotava il compito del giudice privato nel processo formulare e che, nel caso di specie, è altresì ipotizzabile il favore nei confronti del *negotiator hordei*, che contribuisce a rifornire di derrate alimentari la città. Su questo passo si veda, da ultima, M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 67 ss.